



## REGIONE DEL VENETO



giunta regionale

DECRETO N. 537 DEL 21.06.2021

OGGETTO: Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. – Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di Torrelbelvicino (VI), in via dell'Artigianato 21.  
 Procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018).  
 Approvazione Progetto e Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II d.lgs. n. 152/2006.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il progetto di ampliamento e modifica dell'installazione presentato dalla Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. e si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, per l'installazione ubicata in Comune di Torrelbelvicino (VI), in via dell'Artigianato 21.

## IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Provvedimenti amministrativi di riferimento

- (1) VISTO il Provvedimento DSRAT n. 50 del 29.07.2009 e s.m.i., con il quale la Regione del Veneto ha rilasciato alla Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale e ubicazione dell'installazione in via dell'Artigianato 21, a Torrelbelvicino (VI), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006;
- (2) VISTO il procedimento di riesame avviato con nota prot. reg. n. 233316 del 14.06.2017, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4 lett. d), del d.lgs. n. 152/2006, finalizzato al riesame, sull'intera installazione, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 50 del 29.07.2009;
- (3) VISTA la sospensione del procedimento di riesame sopracitato fino al 30.01.2020 (prot. reg. n. 490699 del 14.11.2019) accordata dalla Scrivente su istanza di parte (prot. reg. n. 473706 del 04.11.2019), con la quale la ditta comunicava l'intenzione di aderire alla procedura di cui all'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 entro il 30 gennaio 2020;
- (4) VISTA l'ulteriore sospensione del procedimento di riesame fino al 30.04.2020 (prot. reg. n. 48912 del 31.01.2020) accordata dalla Scrivente su istanza di parte (prot. reg. n. 45419 del 30.01.2020);
- (5) CONSIDERATO che la presentazione del presente progetto di ampliamento e modifica dell'installazione nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 supera il procedimento di riesame sull'intera installazione avviato con nota prot. reg. n. 233316 del 14.06.2017;

Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006

- (6) VISTA l'istanza di ampliamento e modifica dell'installazione con la quale la società Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. ha richiesto l'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), acquisita agli atti con prot. n. 176354 e 176385 del 04.05.2020 e i relativi allegati tecnici successivamente integrati con prot. reg. n. 351421 e n. 351440 del 08.09.2020, n. 421826 del 05.10.2020, n. 469729 e n. 469747 del 04.11.2020, n. 71406 del 16.02.2021, 118808 del 15.03.2021,

n. 186997 del 23.04.2021, n. 188675 del 26.04.2021 e n. 200108, n. 200120 e n. 200129 del 30.04.2021;

- (7) **CONSIDERATO** che le modifiche proposte dal progetto di ampliamento, si articolano sinteticamente in:
- ampliamento dell'attuale superficie dello stabilimento con realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica;
  - aumento della potenzialità di trattamento dell'installazione da 60.000 Mg/anno a 180.000 Mg/anno;
  - aumento della capacità di stoccaggio da 1.000 Mg a 5.000 Mg;
  - sostituzione dell'esistente sezione di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi con nuovi reattori e l'inserimento delle linee di disidratazione dei fanghi mediante filtropressa e separatore centrifugo;
  - inserimento nella sezione di trattamento dei rifiuti liquidi di un trattamento biologico in discontinuo SBR (*Sequencing Batch Reactor*);
  - inserimento, a valle del trattamento dei rifiuti liquidi, di un impianto di filtrazione a carboni attivi, per l'abbattimento delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS);
  - riorganizzazione complessiva delle attività di gestione dei rifiuti, riorganizzazione della rete di scarico acque reflue, introduzione di nuovi macchinari e modifica dei sistemi di contenimento delle emissioni.
- (8) **VISTA** la nota prot. n. 281887 del 15.07.2020, con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 24, c.1, del d.lgs. n. 152/06;
- (9) **VISTO** il Parere n. 150 del 12.05.2021, con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA ha espresso il parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento dell'installazione in oggetto, con le prescrizioni/condizioni ambientali ivi contenute;
- (10) **CONSIDERATO** che il parere di compatibilità ambientale sul progetto costituisce atto endoprocedimentale finalizzato all'assunzione del provvedimento unico da rilasciarsi ai sensi dell'art. 27-bis comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, con le modalità di cui al comma 7 del medesimo articolo previa convocazione, da parte della Direzione Ambiente, della Conferenza di Servizi;
- (11) **VISTA** la DGRV n. 568/2018, la Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*. Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017";
- (12) **VISTA** la nota n. 102745 del 04.03.2021, con la quale la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha convocato la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi della DGR n. 568/2018;
- (13) **CONSIDERATO** che ai sensi e per gli effetti della DGR 568/2018 il Direttore della Direzione Ambiente è delegato a presiedere la Conferenza di Servizi nonché a convocare e presiedere le eventuali successive sedute che dovessero rendersi necessarie;
- (14) **VISTI** gli esiti del primo incontro della Conferenza dei Servizi del 20.05.2021, di cui al verbale trasmesso con nota n. 259534 del 08.06.2021, durante il quale si è preso atto e sono state approvate le risultanze del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 150 del 12.05.2021;
- (15) **VISTO** il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 536 del 18.06.2021 che, in seguito alle risultanze dell'incontro della Conferenza di Servizi del 20.05.2021 ha adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale facendo proprio il parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA n. 150 del 12.05.2021;
- (16) **VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi



della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- (17) CONSIDERATO che l'istruttoria ha positivamente valutato l'applicazione delle BAT nell'installazione in relazione alle *BAT Conclusions 2018* e che pertanto si considera ottemperata la previsione di cui al comma 3, lett. a) dell'art. 29-*octies* del d.lgs. 152/2006;
- (18) CONSIDERATO l'aggiornamento della certificazione ISO 14001 dell'installazione, acquisita con prot. reg. n. 515032 del 03.12.2020, con scadenza 29.11.2023;
- (19) RITENUTO di autorizzare la capacità massima giornaliera e annuale per ogni Attività/Operazione di trattamento in modo da mantenere una elasticità operativa che consenta di sfruttare al massimo ciascuna linea di trattamento, fermo restando i limiti di potenzialità massima per l'installazione nel suo complesso;
- (20) VISTA la nota n. 0005166 del 18.03.2021 (trasmessa dal proponente e acquisita agli atti con prot. reg. n. 129137 data 22.03.2021) con la quale il Comando Provinciale Vigili Del Fuoco di Vicenza - Ufficio Prevenzione Incendi, ha rilasciato la Valutazione di Conformità Positiva Condizionata del progetto ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 151/2011;
- (21) CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è il sottoscritto Direttore *ad interim* della Direzione Ambiente in qualità di Direttore della struttura competente per materia, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/06 è adottato dal Direttore di Area a cui affrisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);
- (22) RITENUTO per tutto quanto argomentato, con il presente provvedimento:
- di archiviare il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 233316 del 14.06.2017 finalizzato al riesame, sull'intera installazione, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 50 del 29.07.2009;
  - di prendere atto delle risultanze favorevoli degli incontri della Conferenza di Servizi del 20.05.2020;
  - di approvare il progetto presentato dalla Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. (P.IVA/C.F. 02427080243), relativo all'installazione ubicata in via dell'Artigianato 21 in Comune di Torrelvicino (VI);
  - di rilasciare alla Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. (P.IVA/C.F. 02427080243), con sede legale e ubicazione installazione Comune di Torrelvicino (VI), via dell'Artigianato 21, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinatamente al rispetto di quanto stabilito nell'**Allegato A** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

#### DECRETA

1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di archiviare il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 233316 del 14.06.2017 finalizzato al riesame, sull'intera installazione, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 50 del 29.07.2009;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, espresse nella seduta del 20.05.2021;
4. di approvare il progetto denominato "*Procedura di Autorizzazione Unica Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'ampliamento con modifiche dell'attuale piattaforma di gestione rifiuti*" per l'installazione di cui trattasi;



5. di rilasciare alla Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. (P.IVA/C.F. 02427080243), con sede legale e ubicazione dell'installazione in via dell'Artigianato 21, a Torrelvicino (VI), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste ai punti 5.1.a), 5.1.b), 5.1.c), 5.1.d), 5.3.a).1) 5.3.a).2) e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e per le attività tecnicamente connesse, per l'esercizio dell'installazione catastalmente censita al Foglio 14, Mappale n 877 oltre ai mappali 771-809-820-909-910-911-912-913-914, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
6. di approvare l'**Allegato A** "Autorizzazione Integrata Ambientale di Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. – Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di Torrelvicino (VI), via dell'Artigianato 21." al presente provvedimento e i relativi sotto allegati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

**Allegato A1:** Elenco dei rifiuti per codice EER e indicazione delle operazioni autorizzate;

**Allegato A2:** Planimetria di layout e flussi di trattamento;

**Allegato A3:** Individuazione dei punti di emissione in atmosfera e rete di aspirazione;

**Allegato A4:** Individuazione dei punti di scarico e rete di raccolta;

**Allegato A5:** Parere di ARPAV sul PMC rev.00 del 27.04.2020

7. di stabilire che il presente provvedimento conclude l'endoprocedimento di AIA di cui alla DGR n. 568/2018, ed è ricompreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
8. di stabilire che il presente provvedimento ha efficacia temporale a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ferme restando le prescrizioni imposte nell'**Allegato A** al presente provvedimento;
9. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
10. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

**Il Direttore ad interim**  
**Dott. Luigi Masia**  
**FIRMATO**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 537 del 21.06.2021

Allegato<sup>B</sup> al decreto  
n. 17 del 25 GIU. 2021



pag. 1/21

# Autorizzazione Integrata Ambientale

*di Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A.  
Installazione di recupero e smaltimento rifiuti  
pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune  
di Torrebelvicino (VI), via dell'Artigianato 21.*

1. È approvato il progetto denominato “*Procedura di Autorizzazione Unica Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'ampliamento con modifiche dell'attuale piattaforma di gestione rifiuti*” per l'installazione di cui trattasi.
2. È rilasciata alla Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. (P.IVA./C.F. 02427080243), con sede legale e ubicazione dell'installazione in via dell'Artigianato 21, a Torrebelvicino (VI), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e per le attività tecnicamente connesse, per l'esercizio dell'installazione catastalmente censita al Foglio 14, Mappale n. 877 oltre ai mappali 771-809-820-909-910-911-912-913-914.
3. La Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del d.lgs. 152/2006;
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente atto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001; si prescrive inoltre che:
  - 4.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall'emanazione del presente provvedimento;
  - 4.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
  - 4.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
5. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-*quater* del d. lgs. n. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni:
  - 5.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
  - 5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
  - 5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;



## Garanzie finanziarie

6. Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare alla Provincia di Vicenza le garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014; l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al recepimento delle garanzie finanziarie da parte della Provincia, nelle more del quale recepimento resta valido il DSRAT n. 50 del 29.07.2009 e s.m.i.; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione, anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte degli Enti;

## Cronoprogramma

7. I lavori per la realizzazione del progetto (inizio e fine dei lavori e conseguente avvio dell'esercizio provvisorio) saranno realizzati mediante stralci funzionali indipendenti, con le seguenti tempistiche di realizzazione:

Sezione Impiantistica		Tempistica della conclusione dei lavori
S1	Sezione di stabilizzazione /solidificazione rifiuti solidi fangosi	Entro 2 anni dall'inizio dei lavori
S2	Sezione di trattamento rifiuti liquidi	Entro 3 anni dall'inizio dei lavori
S3	Sezione di miscelazione	Entro 2 anni dall'inizio dei lavori
S4	Sezione di riconfezionamento, travaso e stoccaggio di rifiuti infiammabili	Entro 2 anni dall'inizio dei lavori
S5	Sezione di selezione cernita e riduzione volumetrica mediante trituratore e pressa	Entro 2 anni dall'inizio dei lavori
S6	Sezione di vagliatura e macinazione	Entro 2 anni dall'inizio dei lavori

8. La Ditta dovrà trasmettere a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Torrelvicino la comunicazione di inizio lavori (entro un anno dalla data di notifica del PAUR) delle diverse sezioni; a far data dalla stessa, la Ditta, compatibilmente con le lavorazioni in atto relative al presente progetto, continuerà ad esercitare l'attività di gestione rifiuti con i quantitativi, le operazioni e le modalità previste dal provvedimento AIA di cui al DSRAT n. 50 del 29.07.2009 e s.m.i.
9. La Ditta dovrà trasmettere a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Torrelvicino, la comunicazione di fine lavori delle diverse sezioni, unitamente al certificato di collaudo delle aree come previsto dall'art. 25 della L.R. n. 3/2000, per quanto pertinente; con la comunicazione di conclusione dei lavori deve essere comunicata la data di avvio dell'esercizio provvisorio delle diverse sezioni, che inizieranno a essere gestite secondo le prescrizioni del PAUR e con il PMC/PGO aggiornato e approvato, per le parti pertinenti;
10. Entro 180 giorni dalla comunicazione di fine lavori dell'ultimo stralcio, la Ditta, dovrà trasmettere il certificato di collaudo funzionale previsto dall'art. 25 della L.R. n. 3/2000.

## Rifiuti conferibili

11. La Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. è autorizzata a gestire presso l'installazione oggetto le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A1** al presente allegato, che ne costituisce parte integrante;

## Operazioni autorizzate

12. La Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. è autorizzata alle seguenti attività di gestione rifiuti (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (*layout* impiantistico) di cui all'**Allegato A2** al presente Allegato, che ne costituisce parte integrante, e secondo le prescrizioni successivamente fissate:

### 12.1. stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R13/D15]:

- 12.1.1. per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti ("stoccaggio puro");
- 12.1.2. funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione ("stoccaggio funzionale");
- 12.1.3. dei rifiuti prodotti dalla Ditta dalle operazioni di gestione rifiuti;

**Allegato A al Decreto n. 537 del 21.06.2021**

pag. 3/21

- 12.2. accorpamento [R12/D14], con eventuali sconfezionamento e/o riconfezionamento di carichi aventi il medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per essere successivamente reindirizzati a impianti terzi di gestione rifiuti;
- 12.3. selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, mediante:
- 12.3.1. eliminazione di frazioni estranee/selezione di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute saranno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero o a smaltimento;
- 12.3.2. selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a recupero o smaltimento;
- 12.3.3. separazione per gravità [R12/D13], di rifiuti pericolosi e non pericolosi che presentano corpi di fondo, al fine di separare il surmatante dal deposito formatosi per gravità naturale, anche all'interno di fusti e/o cisternette; le frazioni ottenute verranno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta e avviate a recupero/smaltimento;
- 12.4. miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, anche con ausilio di mezzi meccanici ed eventuale riduzione volumetrica contestuale; le miscele di rifiuti ottenute saranno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti terzi di trattamento;
- 12.5. adeguamento volumetrico e riduzione volumetrica [R12-D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante trituratore e/o pressa, su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi stesso CER e, se pericolosi, stesse HP;
- 12.6. trattamento chimico-fisico [D9] di rifiuti solidi/fangosi, destinati allo smaltimento in discarica/ deposito definitivo come precisato ai punti 19.13 e 20.13, nello specifico:
- 12.6.1. stabilizzazione, anche parziale, di rifiuti pericolosi, con l'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;
- 12.6.2. solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;
- 12.7. trattamento chimico-fisico [D9] di rifiuti liquidi in discontinuo, mediante equalizzazione, neutralizzazione, flocculazione, precipitazione, adsorbimento, ossidoriduzione, filtrazione, ultrafiltrazione e osmosi inversa, inclusa la filtropressatura fanghi; a seguito dal trattamento:
- 12.7.1. i fanghi ottenuti sono inviati alla sezione di trattamento chimico-fisico di solidi [D9] interno, di cui al punto 12.6, oppure destinati a smaltimento presso impianti terzi;
- 12.7.2. le acque chiarificate:
- a) se conformi al punto 39 sui limiti allo scarico sono scaricate in fognatura;
- b) se conformi alle condizioni esplicitate al punto 22.9 sull'idoneità del trattamento biologico sono inviate al trattamento biologico [D8] interno, di cui al punto 12.8
- c) sono avviate a smaltimento presso impianti terzi;
- 12.8. trattamento biologico [D8] di rifiuti liquidi, mediante impianto discontinuo SBR (*Sequencing Batch Reactor*) di rifiuti, inclusa la centrifugazione fanghi; a seguito del trattamento:
- 12.8.1. i fanghi ottenuti sono inviati alla sezione di trattamento chimico-fisico di solidi [D9] interno, di cui al punto 12.6, oppure a smaltimento presso impianti terzi;
- 12.8.2. le acque chiarificate:
- a) se conformi al punto 39 sui limiti allo scarico sono scaricate in fognatura;
- b) sono avviate a smaltimento presso impianti terzi;



- 12.9. recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta [R3], mediante selezione manuale e successiva pressatura e imballo, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);
- 12.10. recupero di rifiuti costituiti da metalli e da composti metallici [R4], mediante selezione manuale, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);
- 12.11. recupero di rifiuti inerti [R5], mediante frantumazione, selezione granulometrica con vagliatura, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW).
13. Sono stabilite le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:
- 13.1. ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

## Quantitativi autorizzati

14. Sono autorizzate, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:
- 14.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi così suddivisa:

Stoccaggio [Mg]	
Rifiuti	Totale
Non pericolosi	4.000
Pericolosi	1.000
	<b>5.000</b>

Stoccaggio [Mg]	
Rifiuti	Totale
Liquidi	1.000
Solidi	4.000
	<b>5.000</b>

- 14.2. potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [D8, D9, D13, D14, R3, R4, R5, R12] per l'installazione nel suo complesso pari a 180.000 Mg/anno di cui al massimo 60.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi;

Potenzialità massima per l'installazione nel suo complesso	
Giornaliera [Mg/giorno]	Annua [Mg/anno]
764	180.000 (di cui 60.000 per rifiuti pericolosi)

nello specifico vengono anche autorizzate le seguenti capacità massime giornaliere e annuali per ogni Attività/Operazione di trattamento in modo da poter garantire una elasticità operativa che consenta di sfruttare al massimo ciascuna linea di trattamento, fermo restando i limiti di potenzialità massima per l'installazione nel suo complesso riportate nella tabella precedente;

Attività/Operazioni	Potenzialità massima	
	Giornaliera [Mg/giorno]	Annua [Mg/anno]
Accorpamento (R12-D14) P - NP	764	179.540
Miscelazione (R12-D13) P - NP	160	37.600
Stabilizzazione / Immobilizzazione Solidi (D9 solidi) P - NP	320	75.200
Chiariflocculazione - osmosi - ultrafiltrazione (D9 liquidi) P - NP	160	37.600
Chiariflocculazione - osmosi - ultrafiltrazione -SBR (D8 liquidi) P - NP	80	18.800
Adeguamento volumetrico (R12-D13) P - NP	764	179.540
Selezione e cernita (R12-D13) P - NP		
EoW - recupero carta (R3) NP		
EoW - recupero metalli (R4) NP		
EoW - recupero inerti (R5) NP		



15. il numero dei mezzi pesanti in ingresso nell'installazione non potrà in ogni caso essere superiore a 8 mezzi pesanti/ora (di cui 5 mezzi pesanti/ora per il conferimento dei rifiuti e 3 mezzi pesanti/ora per l'allontanamento dei rifiuti prodotti ed EoW);

## Conferimento di rifiuti

16. Il conferimento dei rifiuti presso la Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A., dovrà avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
- 16.1. l'arrivo dei mezzi pesanti in ingresso all'impianto deve essere programmato, attraverso specifica procedura gestionale, in modo da distribuire gli stessi durante tutta la giornata e garantire tutte le procedure di verifica in ingresso; non è consentito l'incolonnamento di mezzi pesanti in ingresso all'installazione nella viabilità comunale di accesso all'impianto;
  - 16.2. affinché le operazioni di trasporto vengano svolte nel rispetto delle aree residenziali più prossime, non è consentito ai mezzi diretti o provenienti dall'installazione l'utilizzo della viabilità comunale del Comune di Torrelbelvicino, se non nei casi in cui detto utilizzo sia strettamente necessario per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti localizzati entro il territorio comunale e destinati all'installazione.
  - 16.3. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto<sup>1</sup> di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
  - 16.4. deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Vicenza e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
  - 16.5. devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Vicenza e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
  - 16.6. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rottami metallici o rifiuti metallici di cui ai CER elencati nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
  - 16.7. i rifiuti provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017.

<sup>1</sup> *Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi. In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 108023, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.*



## Prescrizioni Generali

17. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:

- 17.1. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le *BAT Conclusions* per il trattamento dei rifiuti;
- 17.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'**Allegato A2** al presente Allegato; ogni modifica dell'**Allegato A2** deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006;
- 17.3. copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
- 17.4. le aree e le postazioni adibite allo stoccaggio o alla lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca, con esplicito riferimento alla planimetria di cui all'**Allegato A2** al presente provvedimento tramite idonea cartellonistica, con particolare riguardo alle aree utilizzate promiscuamente/alternativamente per lo stoccaggio/altre lavorazioni, per differenti filiere R/D o per rifiuti/EoW;
- 17.5. resta fermo l'obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box utilizzati alternativamente e deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione;
- 17.6. deve essere sempre possibile, all'interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera del recupero o dello smaltimento), rifiuti sottoposti a pre-lavorazioni e lavorazioni intermedie, rifiuti in uscita (da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero o dello smaltimento) e gli imballaggi derivanti dalla preparazione per il riutilizzo; le modalità di identificazione e rintracciabilità dei rifiuti sfusi devono essere indicate nel PMC;
- 17.7. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);
- 17.8. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
- 17.9. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorogene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 17.10. i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere sottoposti a lavorazione presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;
- 17.11. le polveri metalliche e i rifiuti che possono dar luogo a reazioni esotermiche o a fenomeni indesiderati devono essere adeguatamente gestiti; le modalità e le procedure devono essere riportate in uno specifico capitolo del PMC/PGO;
- 17.12. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;
- 17.13. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;

**Allegato A al Decreto n. 537 del 21.06.2021**

pag. 7/21

- 17.14. i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;
- 17.15. i fusti contenenti rifiuti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;
- 17.16. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE, nel box dedicato indicato nella planimetria di cui all'**Allegato A2**, deve avvenire nel rispetto delle pertinenti indicazioni del d.lgs. 49/2014, ove pertinenti, in relazione alle operazioni eseguite in installazione;
- 17.17. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori, nel box dedicato indicato nella planimetria di cui all'**Allegato A2**, deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008, ove pertinente per le operazioni eseguite in installazione; le operazioni devono essere effettuate in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali splanzi, che devono essere neutralizzati in loco;
- 17.18. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992, per le pertinenti operazioni effettuate nell'installazione;
- 17.19. la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovrà avvenire nel rispetto del DPR n. 254/2003, per le pertinenti operazioni effettuate nell'installazione;
- 17.20. i contenitori dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non potranno essere riutilizzati ma dovranno essere smaltiti contestualmente ai rifiuti;
- 17.21. sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata, indicata in **Allegato A2**, deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;
- 17.22. lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;
- 17.23. la gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003, per le pertinenti operazioni effettuate nell'installazione;
- 17.24. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999, per le pertinenti operazioni effettuate nell'installazione;
- 17.25. la gestione dei rifiuti infiammabili, nel box dedicato indicato nella planimetria di cui all'**Allegato A2**, deve avvenire secondo la procedura prevista nel PMC/PGO;
- 17.26. rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento 2019/1021/UE (inquinanti organici persistenti);
- 17.27. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle Aree dedicate a differenti funzioni;
- 17.28. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne al capannone, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione, ad esclusione dei carichi imballati;
- 17.29. durante l'effettuazione delle lavorazioni deve sempre essere garantito l'accesso dei mezzi d'opera e di emergenza alle aree di stoccaggio adiacenti;
- 17.30. deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, prontamente disponibili, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 17.31. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
- 17.32. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia di tutta l'installazione ed in particolare delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema

- di depurazione e convogliamento delle acque, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione con apposita reportistica;
- 17.33. devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare spandimenti accidentali durante le fasi di travaso;
- 17.34. deve essere eseguita la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello dei serbatoi;
- 17.35. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;

## **Operazioni di miscelazione**

18. Le operazioni di miscelazione di cui al Punto 12.4 vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
- 18.1. ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. a) e dell'art. 177, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- 18.2. le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 3/2000, il quale deve sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
- 18.3. le miscelazioni non in deroga devono essere registrate, indicando partite, quantità, CER dei rifiuti miscelati, contenitori/serbatoi o aree ove sono svolte, oltre che gli esiti delle verifiche di miscelazione da eseguirsi preventivamente, sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto;
- 18.4. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", fatto salvo quanto previsto al punto 18.2, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione, evidenziandone gli esiti; le registrazioni devono inoltre includere:
- partite, quantità, CER e stato fisico dei rifiuti miscelati;
  - contenitori/serbatoi/area in cui si svolgono;
  - condizioni, tempi ed esiti delle verifiche delle prove di miscelazione;
- 18.5. l'accertamento tecnico preliminare di fattibilità di cui al punto precedente deve essere effettuato su campioni di rifiuti presenti in impianto nei rapporti ponderali della miscela di lavorazione o comunque cautelativi; le procedure e le modalità devono essere descritte nel PMC/PGO e indicate in ciascuna registrazione; devono essere descritte le motivazioni relative al giudizio di fattibilità;
- 18.6. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i rifiuti che compongono la miscela stessa;
- 18.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; in tal caso l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l'utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell'ambiente in generale;
- 18.8. le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;
- 18.9. la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica – ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le



- caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 18.10. la miscela ottenuta deve essere caratterizzata al fine di verificare la compatibilità con l'impianto di destinazione finale del rifiuto;
  - 18.11. la codifica delle miscele deve essere individuata dal capitolo 19, fatto salvo quanto prescritto al successivo punto 18.12, e alle miscele pericolose in uscita va attribuita la "sommatoria amministrativa" delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso;
  - 18.12. è ammessa la miscelazione in deroga di rifiuti con stesso CER e caratteristiche di pericolo diverse al fine del confezionamento promiscuo, senza necessità di prova di fattibilità; alla miscela potrà essere attribuito il CER originario e dovranno essere indicate tutte le HP attribuite alle partite originarie; l'elenco dei rifiuti coinvolti dovrà essere trasmesso ai sensi del successivo punto 18.16;
  - 18.13. dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall'art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
  - 18.14. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
  - 18.15. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, c.3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, con riferimento al Cap. 5.2 del BRef2018 di settore;
  - 18.16. la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'aggiornamento dei gruppi di miscelazione dei rifiuti, individuando le finalità dell'attività di miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche, come previsto al § 4.2 della DGRV n. 119/2018;

## **Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Stabilizzazione**

19. di stabilire che le operazioni di stabilizzazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
  - 19.1. il trattamento di stabilizzazione (anche parziale) deve essere condotto in conformità a quanto previsto dalle BAT per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, in particolare al capitolo 5.1.2.1.1 del BRef 2018;
  - 19.2. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nelle BAT specifiche, relative al trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi, al capitolo 5.1.2.1.1 del BRef 2018, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;
  - 19.3. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" di cui al punto 16.3, corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell'ammissibilità in discarica, test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Tecnico Responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;
  - 19.4. fermo restando quanto espresso al punto 19.3, il Tecnico Responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea

- di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; tale trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 19.5. la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. 'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
  - 19.6. è consentito il trattamento di stabilizzazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi esclusivamente qualora i rifiuti non pericolosi, siano utilizzati in sostituzione di additivi (intesi come reagenti, leganti, modificatori, etc.), detti rifiuti devono essere individuati e specificatamente autorizzati a seguito di istruttoria; la funzione di additivo dovrà essere attestata già in fase di omologa con indicazione del rapporto di sostituzione della materia prima; l'utilizzo come additivo dovrà essere adeguatamente motivato, con documentazione attestante la specifica funzione in relazione ai quantitativi utilizzati; i rifiuti non pericolosi utilizzati come additivi devono rispettare già all'ingresso alla lavorazione i criteri di accettabilità in discarica ad eccezione delle caratteristiche di pH e cedibilità dei metalli;
  - 19.7. il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico Responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
  - 19.8. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità, nel caso di successivo conferimento in miniera (o eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso), di definire nell'ambito del PGO una procedura sulle modalità di gestione congiunta dei residui dei lotti precedenti con i lotti successivi, che garantisca la tracciabilità e il non riprocessamento dei residui;
  - 19.9. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica (ad esempio XRD);
  - 19.10. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato il codice CER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il CER 190304\*;
  - 19.11. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti;
  - 19.12. il rifiuto in uscita dal trattamento e in attesa di caratterizzazione analitica deve essere opportunamente segnalato;
  - 19.13. il vincolo allo smaltimento in discarica (Punto 12.6) del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;

## **Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Immobilizzazione/ Solidificazione**

20. di stabilire che le operazioni di immobilizzazione/solidificazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

- 20.1. il trattamento di solidificazione, così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dalle BAT per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi al capitolo 5.1.2.1.2 del BRef 2018;
- 20.2. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;
- 20.3. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" di cui al punto 16.3 corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell'ammissibilità in discarica, nonché della corretta classificazione nel caso di codici a specchio, e test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;
- 20.4. fermo restando quanto espresso al punto 20.3, il Tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER, o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; il tutto deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 20.5. non è consentito il trattamento di immobilizzazione o solidificazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi fatto salvo l'utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;
- 20.6. il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- 20.7. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità, nel caso di successivo conferimento in miniera (o eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso), di definire nell'ambito del PGO una procedura sulle modalità di gestione congiunta dei residui dei lotti precedenti con i lotti successivi, che garantisca la tracciabilità e il non riprocessamento dei residui;
- 20.8. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento;
- 20.9. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato:
  - per il trattamento di rifiuti non pericolosi: il codice CER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice CER 190307;
  - per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice CER 190304\* o, in caso di solidificazione, il codice CER 190306\*;
- 20.10. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire eventualmente al lotto non conforme è 190204\* o 190203;
- 20.11. ai fini dell'attribuzione del codice CER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta dovrà inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durezza;

- 20.12. il rifiuto in uscita dal trattamento e in attesa di caratterizzazione analitica deve essere opportunamente segnalato;
- 20.13. il vincolo allo smaltimento in discarica (Punto 12.6) del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;

## **Processo congiunto di Stabilizzazione e immobilizzazione / solidificazione**

21. di stabilire che le operazioni congiunte di stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
- 21.1. il Tecnico responsabile può valutare, caso per caso e in forma documentata, sulla base degli esiti dell'omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione);
- 21.2. il processo congiunto di cui al punto precedente deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza e può essere svolto:
- su rifiuti pericolosi, anche con differenti CER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice CER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il CER 190304\*;
  - su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice CER del rifiuto in uscita è 190305;
- 21.3. è consentito l'utilizzo di rifiuti come additivi, fattispecie che deve essere adeguatamente motivata, con documentazione tecnica e analitica;

## **Trattamento fisico-chimico e biologico di rifiuti liquidi e successiva filtropressatura fanghi**

22. di stabilire che le operazioni di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi, di cui ai punti 12.7 e 12.8, devono avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 22.1. il rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili, di cui alle BAT specifiche relative agli Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi; in particolare le caratteristiche ambientali non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, anche incrociata, come previsto dalle BAT di settore al capitolo 2.1.4 del BRef 2018;
- 22.2. il Tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; tale accertamento deve considerarsi esteso anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la presenza di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
- 22.3. l'accettazione di rifiuti è subordinata ad una preventiva valutazione, a cura del responsabile tecnico, sulla trattabilità degli stessi presso l'impianto, tenendo conto del fatto che il trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti; al tal fine dovrà essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano efficacemente abbattibili nella combinazione dei sistemi di trattamento dell'impianto; in particolare le caratteristiche ambientali dei rifiuti e dei reflui non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come previsto dalle BAT di settore al capitolo 2.1.4 del BRef 2018;





- 22.4. il conferimento di rifiuti costituiti da percolati di discarica dovrà essere oggetto di una specifica valutazione da parte del responsabile tecnico, con una relazione descrittiva riferita ad una caratterizzazione del rifiuto, che includa la provenienza, con specifiche indicazioni sulla tipologia della discarica e dei rifiuti in essa conferiti, il carico inquinante e la composizione riferiti in particolare agli inquinanti organici e inorganici, nonché una valutazione della efficacia del trattamento da eseguirsi presso l'installazione per quanto concerne l'abbattimento degli inquinanti e la compatibilità con lo stadio biologico; tale relazione deve essere conservata presso l'installazione e tenuta a disposizione degli Enti;
- 22.5. le prescrizioni di cui ai precedenti punti 22.3 e 22.4 non si applicano ai parametri PFAS, per i quali il tecnico responsabile dovrà documentare il controllo del processo mediante analisi sui flussi in ingresso ed uscita (reflui/rifiuti) delle diverse sezioni impiantistiche dell'installazione, al fine di individuare gli effetti che subiscono tali inquinanti nel processo di trattamento"
- 22.6. l'eventuale accumulo/equalizzazione/omogeneizzazione deve essere valutata evitando la commistione di sostanze chimicamente incompatibili, e di conseguenza la possibilità che si manifestino reazioni incontrollate, esotermiche, esplosive o con liberazione di gas pericolosi;
- 22.7. dalle schede interne di lavorazione devono risultare chiaramente le informazioni inerenti la finalità del trattamento in relazione ai parametri rilevati che necessitano di trattamento, i reagenti utilizzati e le loro quantità;
- 22.8. il Tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche l'efficacia del trattamento effettuato;
- 22.9. prima dell'alimentazione della vasca di equalizzazione per l'impianto di trattamento biologico i reflui in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico devono rispettare i limiti di cui alla Tab. 3, colonna "Scarico in rete fognaria" dell'All. 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 per i parametri non efficacemente trattabili nel successivo trattamento biologico; tale accertamento deve avvenire immediatamente a valle del trattamento chimico-fisico, deve essere documentato e tenuto a disposizione degli Enti di controllo; in caso di superamento dei limiti si deve procedere a riprocessamento o invio ad altro impianto;
23. di stabilire che la disidratazione dei fanghi debba avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 23.1. i fanghi da disidratare provenienti da processi chimico-fisici e i fanghi da disidratare provenienti da processi biologici non possono essere commisti tra loro;
- 23.2. non sono consentite commistioni di diverse partite di fanghi da disidratare al solo scopo di rendere i fanghi successivamente ottenuti dalla disidratazione conformi ai criteri di ammissibilità dell'impianto di destinazione;
- 23.3. i filtrati della disidratazione dei fanghi sono rilanciati al trattamento chimico-fisico o al trattamento biologico in funzione delle caratteristiche chimiche dei filtrati medesimi;
- 23.4. i fanghi disidratati devono essere caratterizzati dal punto di vista chimico-fisico ai fini dell'invio a smaltimento; i fanghi disidratati provenienti da processi chimico-fisici e i fanghi disidratati provenienti da processi biologici devono essere stoccati e smaltiti con codici CER differenti e appropriati; lo stoccaggio dei fanghi disidratati prodotti è ammesso solo tra partite aventi medesimo CER e medesime HP;
- 23.5. i fanghi ottenuti dalla disidratazione devono essere stoccati in cassoni scarrabili a tenuta stagna coperti e sotto aspirazione.

## Adeguamento volumetrico

24. Le operazioni di adeguamento volumetrico di cui al punto 12.5 vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
- 24.1. l'adeguamento può essere condotto:
- su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi stesso CER e, se pericolosi, stesse HP;
  - sulle frazioni esitanti dalle operazioni di selezione e cernita, per il loro invio a destino;

- su rifiuti non polverulenti, non costituiti da recipienti sotto pressione, nelle aree indicate nella planimetria, garantendo l'efficacia dell'abbattimento delle emissioni diffuse, del rumore e della sicurezza;

24.2. i contenitori spray devono essere preventivamente svuotati o accertato che siano vuoti;

## **Cessazioni di qualifica di rifiuto (EoW)**

25. di stabilire che il recupero di rifiuti a matrice cellulosica [R3] di cui al Punto 12.9, finalizzato alla produzione di materiale per l'industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto del DM n. 188 del 22 settembre 2020 e le seguenti prescrizioni:

- 25.1. resta fermo quanto prescritto al comma 5-*bis* dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;
- 25.2. possono essere avviati al recupero i CER elencati in **Allegato A1** – Tabella 2 - al presente Allegato;

26. Le operazioni di recupero di rifiuti metallici [R4], di cui al punto 12.10, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 26.1. Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio;
- 26.2. Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio;
- 26.3. Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame;
- 26.4. punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell'All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di zinco per l'industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 14290;
- 26.5. punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell'All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di piombo per l'industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 14057;
- 26.6. punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell'All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di stagno per l'industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 10432;
- 26.7. possono essere avviati al recupero metalli i CER elencati, per ciascuna Linea, in **Allegato A1** – Tabella 3 - al presente Allegato; i CER la cui descrizione non è esclusivamente o direttamente riconducibile alla matrice metallica possono essere avviati a recupero qualora costituiti prevalentemente da metalli e/o sottoposti alle specifiche prelaborazioni;
- 26.8. possono essere avviate al recupero metalli anche le frazioni esitanti dai trattamenti interni all'installazione, compatibilmente con quanto prescritto nei Regolamenti e nei punti sopra elencati;
- 26.9. resta fermo quanto prescritto al comma 5-*bis* dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;

27. Le operazioni di recupero di rifiuti inerti [R5], di cui al punto 12.11, per la produzione di miscele non legate di aggregati riciclati, che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), per gli utilizzi previsti dalla norma UNI 11531-1 devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 27.1. i rifiuti dovranno rispettare, prima della commistione finalizzata al recupero, la *tipologia*, la *provenienza*, e le *caratteristiche* del rifiuto impartite al punto 7.1 dell'All.1 Suball. 1 del DM 05.02.1998;
- 27.2. possono essere avviati al recupero i CER elencati in **Allegato A1** – Tabella 4 - al presente Allegato;
- 27.3. resta fermo quanto prescritto al comma 5-*bis* dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;
- 27.4. al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) devono essere accertate le seguenti condizioni:
  - 27.4.1. i prodotti ottenuti devono rispettare i limiti di cui al test di cessione dell'All. 3 del DM 05.02.1998 e gli standard di cui alla Norma UNI 11531-1 in relazione allo specifico uso, nonché quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011 per la marchiatura CE e ove pertinente; il lotto massimo da caratterizzare è di 3.000 m<sup>3</sup>;
  - 27.4.2. qualora l'uso specifico preveda, presso l'utilizzatore, la successiva aggiunta di legante, la Ditta Vallortigara S.A. deve garantire l'idoneità del successivo utilizzo attraverso gli specifici accertamenti previsti dal Sistema di Gestione/Piano di Gestione Operativa;



- 27.4.3. qualora i prodotti siano destinati a recupero ambientale (riempimenti, colmate e reinterri non soltanto ai sensi del punto 3.4.12 della norma UNI 11531-1), la cessazione della qualifica di rifiuto è inoltre subordinata all'approvazione da parte dall'autorità competente di apposito progetto, alla compatibilità dei materiali con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area di destino, alla conformità del contenuto di contaminanti alla legislazione vigente in materia di bonifica in funzione della specifica destinazione d'uso;
- 27.4.4. è ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione come pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012;
- 27.4.5. la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate ove necessario su prove di laboratorio, deve essere conservata in installazione per almeno 5 anni;
- 27.4.6. la dichiarazione di conformità deve esplicitamente indicare l'uso specifico.

## Emissioni in atmosfera

28. Si autorizzano le emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, per i punti di emissione sotto elencati e indicati nella planimetria di cui all' **Allegato A3**, nel rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera della successiva tabella:

Camino	Fase	Aree Operative	Sistema di abbattimento	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]
E01	Stabilizzazione/solidificazione box e vasche maturazione	Area 01, 11, 12, 13, 14	n°2 scrubber a torre doppio stadio	20.000
E02	Serbatoi stoccaggio rifiuti liquidi	Area 18, 19, 20 n°16 serbatoi capacità 50 mc/cad	n°1 scrubber a torre doppio stadio	9.000
E03	Stoccaggio e travaso/riconfezionamento rifiuti infiammabili pericolosi	Area 22; 23	n°1 carboni attivi	4.000
E04	stoccaggio rifiuti - miscelazione - omogeneizzazione	Area 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10	n°1 abbattitore a maniche con a valle abbattitore a carboni attivi	18.000
E05	impianto trattamento rifiuti liquidi	Area 16 trattamento chimico-fisico Area 17 trattamento biologico	n°1 scrubber a torre seguito da biofiltro con abbattitore di umidità con a valle abbattitore a carboni attivi.	6.000
E06.1	stoccaggio e lavorazione rifiuti	Area 32 stoccaggio/lavorazione	Aspirazione dei gas di scarico del motore a combustione interna del trituratore mobile <sup>(1)</sup>	2.000
E06.2		Area 33 stoccaggio rifiuti/EoW Area 34 stoccaggio rifiuti/EoW	n°1 abbattitore a maniche con a valle abbattitore a carboni attivi.	30.000
E07	stoccaggio accumulatori al piombo	Area 25 stoccaggio	Impianto di ventilazione <sup>(2)</sup>	4.000
E08.1/2/3	Stabilizzazione/solidificazione box e vasche maturazione	Stoccaggio inertizzanti silos 15.1, 15.2, 15.3	n°1 Filtro a maniche depolveratori autopulenti su ciascun silo	700

- (1) Emissione dichiarata ma senza necessità di controllo delle emissioni in quanto derivante da mezzo semovente avente motore con omologazione Euro 6 per lo scarico dei fumi in atmosfera.
- (2) Emissione dichiarata ma senza necessità di controllo delle emissioni in quanto funzionale alla corretta ventilazione della baia.

Parametro	U.M.	E01	E02	E03	E04	E05	E06.2	E08.1/2/3
Composti organici del carbonio* (C.O.V. espressi come C totale C.O.T.)	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	10	12	20	20	20	20	
NH <sub>3</sub>	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	2	5		2	10		
Composti organici solforati	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	1			1			
Sostanze basiche azotate (ammine)	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	1			1			
IPA	[mg/Nm <sup>3</sup> ]		1		1			
H <sub>2</sub> S	[mg/Nm <sup>3</sup> ]		2		2	5		
Arsenico e suoi composti	[mg/Nm <sup>3</sup> ]		0.02		0.02			



**Allegato A al Decreto n. 537 del 21.06.2021**

pag. 16/21

Cadmio e suoi composti	[mg/Nm <sup>3</sup> ]		0.02		0.02		
Cromo e suoi composti	[mg/Nm <sup>3</sup> ]		1		1		
Rame e suoi composti	[mg/Nm <sup>3</sup> ]		0.5		0.5		
Mercurio e suoi composti	[mg/Nm <sup>3</sup> ]		0.2		0.2		
Nichel e suoi composti	[mg/Nm <sup>3</sup> ]		0.03		0.03		
Piombo e suoi composti	[mg/Nm <sup>3</sup> ]		0.5		0.5		
Zinco e suoi composti	[mg/Nm <sup>3</sup> ]		2.5		2.5		
HCl	[mg/Nm <sup>3</sup> ]		5			5	
Polveri	[mg/Nm <sup>3</sup> ]		5		5		5
U.O. odori organici	[U.O./Nm <sup>3</sup> ]					900	

\*Il limite di concentrazione è riferito alla somma dei COV di tutte le classi di cui alla Tab. D, All. I alla Parte V del d.lgs. 152/2006, fermo restando il limite di 5 mg/Nm<sup>3</sup> per la classe I.

29. Si stabiliscono inoltre le seguenti prescrizioni:

- 29.1. i camini dovranno essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi); dovranno essere inoltre dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e d.lgs. n. 152/2006 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);
- 29.2. i sistemi di aspirazione e abbattimento devono essere in funzione quando le lavorazioni sono in corso, in particolare:
  - 29.2.1. i sistemi di trattamento afferenti ai Camini E05 e E07 dovranno avere funzionamento continuo sulle 24 ore;
  - 29.2.2. i sistemi di trattamento afferenti ai Camini E01, E02 e E03 avranno funzionamento continuo sulle 24 ore; il sistema funzionerà con portata ridotta in orario notturno (dalle 23 alle 6) e durante i giorni non lavorativi (per il camino E03 la potenzialità massima di aspirazione sarà attiva durante le attività di riconfezionamento e travaso dei rifiuti liquidi);
  - 29.2.3. i sistemi di trattamento afferenti ai Camini E04, E06.2 avranno funzionamento continuo sulle 24 ore; il sistema funzionerà con portata ridotta in orario notturno (dalle 19 alle 7) e durante i giorni non lavorativi;
  - 29.2.4. i sistemi di trattamento afferenti ai Camini E08.1/2/3 dovranno essere messi in funzione in corrispondenza della fase di carico dei silos delle materie prime (calce e cemento);
- 29.3. i sistemi di captazione e abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento; dovrà essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;
- 29.4. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
- 29.5. la frequenza ed i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;
- 29.6. le misure di autocontrollo devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:
  - 29.6.1. le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento della linea nelle condizioni più gravose;
  - 29.6.2. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del d. lgs. n. 152/2006;



- 29.6.3. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
- 29.6.4. le risultanze degli autocontrolli analitici periodici delle emissioni convogliate a camino devono essere annotate su apposito Registro di cui al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;
- 29.6.5. la Ditta è tenuta a dare un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi ad ARPAV prima dell'effettuazione dei campionamenti a camino, salvo riprogrammazioni impreviste, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo;
- 29.7. Dovrà essere posta particolare attenzione alla apertura/chiusura dei portoni di accesso alle aree fonte di emissioni odorigene, in modo da limitare le emissioni.

## Gestione delle acque

30. Si autorizzano, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, visto il progetto presentato, il parere acquisito con prot. reg. n. 188704 del 26.04.2021 del gestore della rete fognaria Viacqua S.p.A. e il Decreto n.125 del 12.03.2021 a firma del Direttore dell'Unità Organizzativa del Genio Civile di Vicenza per la concessione idraulica per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture in dx T. Leogra, i seguenti scarichi identificati nella planimetria in **Allegato A4**:

- 30.1. scarico SF1 (in fognatura comunale mista, attraverso il punto di scarico SC1) comprendente le acque di processo derivanti dai trattamenti presenti nell'installazione (chimico-fisico, biologico, ultrafiltrazione/osmosi inversa e filtrazione a carboni attivi); qualora i reflui derivanti da tali processi non rispettassero i limiti riportati al seguente punto 39 dovranno essere inviati presso impianti di trattamento terzi;
- 30.2. scarico SC1 (in fognatura comunale mista) comprendente le acque di seconda pioggia di dilavamento del piazzale esterno a Ovest dell'edificio A e le acque di processo provenienti dallo scarico fiscale interno SF1 descritto al punto 30.1;
- 30.3. scarico SC2 (in fognatura comunale mista) comprendente le acque nere provenienti da uffici e spogliatoi annessi all'edificio A (dopo trattamento con vasca Imhoff e condensa grassi) e le acque di seconda pioggia di dilavamento del piazzale esterno a Est dell'edificio A;
- 30.4. scarico SC3 (in fognatura comunale mista) comprendente le acque nere provenienti dall'edificio C e le acque di seconda pioggia di dilavamento del piazzale esterno all'edificio C;
- 30.5. scarico SC4 (nel Torrente Leogra) comprendente tutte le acque meteoriche di dilavamento delle coperture;

Punto di emissione	Recettore	Provenienza
SC1	Fognatura pubblica	Acque di seconda pioggia di dilavamento del piazzale esterno a Ovest dell'edificio A Acque di processo provenienti dallo scarico fiscale interno SF1
SC2	Fognatura pubblica	Acque sanitarie provenienti da uffici e spogliatoi annessi all'edificio A Acque di seconda pioggia di dilavamento del piazzale esterno a Est dell'edificio A
SC3	Fognatura pubblica	Acque sanitarie provenienti dal laboratorio annesso all'edificio C Acque di seconda pioggia di dilavamento del piazzale esterno all'edificio C
SC4	Torrente Leogra	Acque meteoriche di dilavamento delle coperture

31. tutte le acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali esterni devono essere raccolte nelle vasche interrate stagne di progetto e inviate al serbatoio S8 esclusivamente dedicato. Tali acque devono essere considerate come rifiuti prodotti dalla Ditta e, previa caratterizzazione chimica e verifica analitica di trattabilità, potranno essere inviate a trattamento presso la sezione interna di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi (D9);
32. tutte le acque provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi, le aree di travaso, stoccaggio e gestione dei rifiuti ed in particolare:
- le acque meteoriche ricadenti entro i bacini di contenimento dei serbatoi S8, S9, S10;



- le acque provenienti dalle griglie di raccolta spanti previste in prossimità delle stazioni di conferimento e stoccaggio rifiuti;
- le acque di lavaggio provenienti dal laboratorio interno di analisi chimiche;
- le acque derivanti dal lavaggio delle pavimentazioni interne ai fabbricati;
- le acque di lavaggio dei serbatoi;
- le acque derivanti dalla piazzola di lavaggio manuale automezzi a servizio dell'impianto;

devono essere raccolte nelle vasche interraste stagne e inviate al serbatoio S9 esclusivamente dedicato. Tali acque devono essere considerate come rifiuti prodotti dalla Ditta e, previa caratterizzazione chimica e verifica analitica di trattabilità, potranno essere inviate a trattamento presso la sezione interna di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi (D9);

33. la Ditta è autorizzata a scaricare fino a 120 m<sup>3</sup>/giorno, con regime continuo nelle 24 ore e con portata massima di punta di 5 m<sup>3</sup>/ora;
34. la frequenza, i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;
35. ogni punto di scarico citato al punto 30, compreso lo scarico fiscale interno SF1, deve essere dotato di idoneo ed autonomo pozzetto di campionamento;
36. i pozzetti di ispezione e controllo, indicati in planimetria, devono essere sempre accessibili al personale del gestore della pubblica fognatura nonché agli altri organi di vigilanza e controllo;
37. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;
38. la Ditta è tenuta ad osservare i contenuti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
39. per tutti gli scarichi recapitanti in fognatura, la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009. I limiti indicati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo scopo.
40. si stabiliscono in via provvisoria e sperimentale i seguenti valori per le sostanze PFAS allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di trattamento di rifiuti (scarico SF1):

Parametro	U.M.	Valori
PFOS	ng/l	60
PFOA	ng/l	500
PFBA	ng/l	500
PFBS	ng/l	3.000
PFPeA	ng/l	3.000
PFHxA	ng/l	1.000
Somma altri PFAS (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA)	ng/l	600


41. i valori stabiliti al punto 40 hanno validità di un anno dalla notifica del presente provvedimento e comunque fino a rinnovo con successivo provvedimento, ferma restando l'eventuale revisione dei valori stabiliti per il PFBA e il PFHxA, con cadenza anche inferiore all'anno, in relazione agli esiti dei monitoraggi ambientali e sanitari;
42. la verifica di conformità per l'ottemperanza ai valori stabiliti al punto 40 è effettuata dal gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A., con oneri a carico della Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A.;
43. la verifica di conformità di cui al punto 42 è effettuata come segue:
  - 43.1. esecuzione nell'arco di un anno dalla notifica del presente provvedimento di 11 campioni allo scarico;
  - 43.2. determinazione analitica di ciascun parametro di cui al punto 40 sui campioni eseguiti;



- 43.3. decorso l'anno, calcolo della mediana dei valori analitici riscontrati per ciascun parametro nei rapporti di prova degli 11 campioni eseguiti;
- 43.4. confronto della mediana di ciascun parametro con i valori stabiliti al punto 40;
44. nella determinazione analitica di cui al punto 43.2, per i composti costituiti da un numero di atomi di carbonio maggiore o uguale a 6 devono essere considerati sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati;
45. sono assunte le indicazioni tecniche per la determinazione dei PFAS di cui alla nota ARPAV prot. n. 29436 del 23.03.2018, acquisita al prot. reg. n. 113974 del 26.03.2018;
46. il gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A. deve effettuare l'intercalibrazione del proprio laboratorio con i laboratori ARPAV per le specifiche analisi necessarie alla verifica di conformità di cui al punto 42;
47. il gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A., comunica a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia i dati analitici di cui al punto 43 e l'esito della verifica di conformità di cui al punto 42, ai sensi del comma 7 dell'art. 29-decies del d.lgs. n. 152/2006;
48. in caso di inosservanza dei valori stabiliti al punto 40, accertata secondo le modalità di cui al punto 43, si applica in generale quanto previsto dall'art. 29-quattordices, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e, per gli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 o in corpi idrici posti in aree protette, quanto previsto dall'art. 29- quattordices, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006;
49. eventuali istanze da parte della Ditta per la modifica dei valori stabiliti al punto 40, devono essere corredate da idonee analisi scientifiche/analisi di rischio e approfonditi elementi conoscitivi in merito agli effetti ambientali e sanitari dei composti, all'efficacia delle tecnologie di abbattimento, allo stato del corpo recettore finale, tenuto conto comunque della necessità di conseguire in prospettiva i limiti di performance tecnologia individuati nel parere ISS n. 9818 del 06.04.2016; tali istanze sono valutate ai sensi del comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

## PMC/PGO

50. Si stabiliscono le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:
  - 50.1. entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione, ARPAV, Provincia di Vicenza e Comuni di Torrelvicino e Schio (per la verifica delle procedure e dei controlli connessi all'impatto del traffico generato) una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento e sulla base del parere allegato di ARPAV acquisito con prot. reg. n. 235462 del 24.05.2021 (**Allegato A5**); la Regione del Veneto provvede alla successiva approvazione a seguito del parere fornito da ARPAV, Provincia e Comuni;
  - 50.2. il PMC deve essere redatto secondo gli standard previsti dalla DGRV 242/2010 e s.m.i. e le indicazioni di ARPAV e Provincia;
  - 50.3. nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai due punti precedenti, è approvato, dal momento di avvio dei lavori e per le attività connesse, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC Rev.00 del 27.04.2020;
  - 50.4. ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia di Vicenza ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto; le metodiche analitiche possono essere modificate, giustificando l'equivalenza dei metodi alternativi proposti, previa preventiva comunicazione agli Enti anche ai sensi dell'art. 29-nonies, purché accompagnata da una valutazione/dichiarazione della equivalente o maggiore qualità scientifica del nuovo metodo rispetto a quello autorizzato, nel caso la sostituzione dei metodi analitici indicati nel PMC avvenga con metodi validati e riconosciuti a livello internazionale o nazionale (CEN, UNI, ISO, IRSA, EPA);
  - 50.5. la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Vicenza e Comune di Torrelvicino, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice;



- 50.6. la Ditta deve comunicare preventivamente ad ARPAV, con adeguato anticipo, le date di effettuazione dei prelievi attinenti le emissioni in atmosfera, come indicato al punto 29.6.5, gli scarichi idrici e le date di effettuazione dei rilievi attinenti alle emissioni rumorose;
- 50.7. come richiesto dal parere rilasciato da ARPAV sul PMC, allegato al presente Provvedimento e acquisito con prot. reg. n. 235462 del 24.05.2021 (**Allegato A5**), nel termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto, per il tramite di un professionista abilitato, una proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee con minimo 3 punti di controllo, posti uno a monte e due a valle dell'azienda, di profondità adeguata ad intercettare la prima circolazione idrica sotterranea, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- la proposta della Ditta è soggetta alla valutazione di ARPAV; decorsi 60 giorni dalla presentazione senza ulteriori comunicazioni degli Enti la proposta si intende accolta;
  - il sistema deve essere reso operativo nel termine di un anno dalla notifica del presente provvedimento;
  - nel termine dei successivi 90 giorni la Ditta deve procedere ad un'analisi del sistema a set esteso (compresi i PFAS); i referti analitici devono essere trasmessi ad ARPAV, Provincia, Regione nel termine di 30 giorni dal prelievo con una proposta di set analitico significativo per i successivi controlli;
  - I 12 composti perfluoroalchilici devono essere analizzati in occasione del primo campionamento delle acque di falda e, successivamente, in base alle evidenze delle analisi, ARPAV si riserva di dare indicazioni sulla necessità di prosecuzione nella campagna analitica. Il primo campionamento deve essere effettuato con doppia modalità, statica (tramite bailer) e dinamica (con pompa sommersa dopo un adeguato spurgo); per il campionamento statico il panel analitico può essere limitato a metalli e composti clorurati cancerogeni e PFAS.
  - successivamente è richiesta un'analisi con frequenza quinquennale per i parametri oggetto di proposta, eventualmente integrati sulla base di determinazioni degli Enti;

## Ulteriori prescrizioni

51. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 51.1. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 51.2. i rifiuti e le operazioni di trattamento previste nelle notifiche transfrontaliere già presentate alla data di rilascio del presente provvedimento sono da considerarsi valide fino alla loro naturale scadenza; detti rifiuti devono essere distinti dagli altri all'interno dell'installazione e chiaramente identificabili;
- 51.3. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
- 51.4. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
- 51.5. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune di Torbelvicino di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, incendi, scoppi, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
- 51.6. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Torbelvicino (DPCM 14 novembre 1997); il monitoraggio dell'impatto acustico ai fini dell'autocontrollo è quello riportato nel PMC;





- 51.7. Entro sei mesi dalla messa in funzione dei nuovi impianti la ditta dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, secondo le modalità concordate con ARPAV e tenuto conto dei ricettori prossimi all'impianto. Sulla base dei risultati di tale valutazione, che dovranno essere comunicati ad ARPAV e Comune di Torrebelticino, dovranno essere eventualmente adottate idonee misure di mitigazione, da concordarsi con ARPAV, atte a garantire il rispetto dei limiti di legge.
- 51.8. I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, comprese le eventuali terre da scavo non riutilizzate, dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa in vigore.
- 51.9. Dovranno essere collegate all'impianto di messa a terra tutte le strutture in acciaio (ringhiere, passerelle, corpi pompa e motore ed altre simili) di nuova realizzazione e quelle già esistenti.
- 51.10. Dovrà essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sia sulle strutture in essere sia di nuova realizzazione dell'impianto di depurazione.
- 51.11. Tutta la viabilità di accesso e interna all'area dell'impianto dovrà essere resa e mantenuta efficiente e sottoposta a regolare manutenzione.
- 51.12. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 51.13. devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare attenendosi alle disposizioni e alle prescrizioni impartite dai VVF di cui alla nota prot. reg. n. 129137 del 22.03.2021 allegata al Provvedimento Unico di Autorizzazione Regionale;
- 51.14. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-*bis*, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua - con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli, salvo eventuale programmazione regionale;
- 51.15. qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Vicenza, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del Tecnico responsabile;
- 51.16. in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito, secondo un cronoprogramma da concordare con ARPAV e Provincia, da comunicare alla Regione;
52. Si allega al presente allegato al provvedimento:
- Allegato A1:** Elenco dei rifiuti per codice EER e indicazione delle operazioni autorizzate
- Allegato A2:** Planimetria di layout;
- Allegato A3:** Individuazione dei punti di emissione in atmosfera e rete di aspirazione;
- Allegato A4:** Individuazione dei punti di scarico e rete di raccolta;
- Allegato A5:** Parere di ARPAV sul PMC rev.00 del 27.04.2020.



Allegato al decreto n. 17 del 25/06/2021

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A1 all'Allegato A al Decreto n. 537 del 21.06.2021

pag. 1/18

Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. - Torrelvecchio (VI), in via dell'Artigianato 21  
Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	TAB.1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni									
		Stoccaggio (R13, D15) p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento (R12, D14) p.to 12.2	Eliminazione frazioni estranee / diverso destino (R12, D13) p.to 12.3.1	Selezione e cernita di rifiuti misti (R12) p.to 12.3.2	Separazione per gravità (R12, D13) p.to 12.3.3	Stabilizzazione (D9) p.to 12.6.1	Immobilizzazione e solidificazione (D9) p.to 12.6.2	Miscelazione (R12, D13) p.to 12.4	Trattamento fisico chimico e biologico (D9) (D8) p.to 12.7 e 12.8	
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X	X	X		X		X			
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X	X	X		X		X			
01 03 04 *	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	X	X								
01 03 05 *	altri sterili contenenti sostanze pericolose	X	X								
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	X	X	X							
01 03 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	X	X							
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X	X							
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminio, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X	X							
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X							
01 04 07 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X	X							
01 04 08	scarti di ghiaia e perrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X							
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	X	X	X							
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X							
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X							
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X	X	X							
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X							
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X							
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X	X							
01 05 05 *	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	X	X	X							
01 05 06 *	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X	X							
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X							
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X							
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X							
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X							
02 01 02	scarti di tessuti animali	X	X	X							
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	X	X	X							
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X							
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	X	X	X							
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	X	X	X							
02 01 08 *	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	X	X							
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X	X	X							
02 01 10	rifiuti metallici	X	X	X							
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X							
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X							
02 02 02	scarti di tessuti animali	X	X	X							
02 02 03	scarti multiriciclabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X							
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X							
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X							
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbuccatura, centrifugazione e separazione di	X	X	X							

TAB 1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio (R13, D15) p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento (R12, D14) p.to 12.2	Eliminazione frazioni estranee / diverso destino (R12, D13) p.to 12.3.1	Selezione e certura di rifiuti dansi (R12) p.to 12.3.2	Separazione per gravità (R12, D13) p.to 12.3.3	Stabilizzazione (D9) p.to 12.6.1	Immobilizzazione e solidificazione (D9) p.to 12.6.2	Miscelazione (R12, D13) p.to 12.4	Treatmento fisico chimico e biologico (D9) (D8) p.to 12.7 e 12.8
	componenti:									
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X						X	X
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X	X						X	X
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X		X				X	X
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X					X	X
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X						X	X
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle bathabiecole	X	X	X					X	X
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	X	X	X					X	X
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X						X	X
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X						X	X
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X					X	X
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X						X	X
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X						X	X
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X					X	X
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X						X	X
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X						X	X
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X						X	X
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X	X					X	X
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X	X					X	X
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X	X						X	X
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X					X	X
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X					X	X
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X						X	X
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	X	X	X					X	X
03 01 04 *	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e palliacci contenenti sostanze pericolose	X	X	X					X	X
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e palliacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X					X	X
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X						X	X
03 02 01 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X						X	X
03 02 02 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X						X	X
03 02 03 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	X	X						X	X
03 02 04 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X					X	X	X
03 02 05 *	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	X	X						X	X
03 03 01	scarti di corteccia e legno	X	X	X					X	X
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X	X	X					X	X
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di distibizzazione nel riciclaggio della carta	X	X						X	X
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X					X	X
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X					X	X
03 03 09	fanghi di scarico contenenti carbonato di calcio	X	X	X					X	X
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X	X					X	X
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X	X					X	X
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	X
04 01 01	carmincio e frammenti di calce	X	X	X					X	X
04 01 02	rifiuti di calcinazione	X	X	X					X	X
04 01 03 *	bagni di sprassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	X	X	X					X	X
04 01 04	liquido di oncia contenente cromo	X	X	X					X	X
04 01 05	liquido di oncia non contenente cromo	X	X	X					X	X
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X	X	X					X	X
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X	X	X					X	X
04 01 08	cuoio composito (scarti, cascami, ritagli, polveri di lincidatura) contenenti cromo	X	X	X					X	X
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	X	X					X	X
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	X

Allegato al decreto n. 537 del 21.06.2021





Allegato al decreto  
n. 17 del 25.08.2021

TAB. I - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15] p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento [R12, D14] p.to 12.2	Eliminazione frazioni estranee / diverso destino [R12, D13] p.to 12.3.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] p.to 12.3.2	Separazione per gravità [R12, D13] p.to 12.3.3	Stabilizzazione [D9] p.to 12.6.1	Immobilizzazione e solidificazione [D9] p.to 12.6.2	Miscelazione [R12, D13] p.to 12.4	Treatmento fisico chimico e biologico [D9] [D8] p.to 12.7 e 12.8
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X	X				X	
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	X	X	X	X				X	
04 02 14 *	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	X	X	X				X	
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X	X	X	X				X	
04 02 16 *	inchiostri e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X				X	
04 02 17	inchiostri e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X	X	X	X				X	
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X	X	X
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X	X	X				X	X
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	X	X				X	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X	X				X	
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X				X	
05 01 02 *	fanghi da processi di dissalazione	X	X	X	X				X	
05 01 03 *	marcine depositate sul fondo dei serbatoi	X	X	X	X		X	X	X	X
05 01 04 *	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	X	X	X	X		X	X	X	X
05 01 05 *	perdite di olio	X	X	X	X				X	X
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X	X	X		X	X	X	X
05 01 07 *	catrami acidi	X	X	X	X				X	X
05 01 08 *	altri catrami	X	X	X	X				X	X
05 01 09 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X	X	X
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	X	X	X	X				X	X
05 01 11 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	X	X	X	X		X	X	X	X
05 01 12 *	acidi, contenenti oli	X	X	X	X				X	X
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X	X	X	X				X	X
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X	X				X	X
05 01 15 *	filtri di argilla esauriti	X	X	X	X		X	X	X	X
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	X	X	X	X				X	X
05 01 17	bitumi	X	X	X	X				X	X
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X				X	X
05 06 01 *	catrami acidi	X	X	X	X		X	X	X	X
05 06 03 *	altri catrami	X	X	X	X		X	X	X	X
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X	X				X	X
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X		X	X	X	X
05 07 01 *	rifiuti contenenti mercurio	X	X	X	X				X	X
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	X	X	X	X				X	X
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X				X	X
06 01 01 *	acido solforico ed acido solforoso	X	X	X	X				X	X
06 01 02 *	acido cloridrico	X	X	X	X				X	X
06 01 03 *	acido fluoridrico	X	X	X	X				X	X
06 01 04 *	acido fosforico e fosforoso	X	X	X	X				X	X
06 01 05 *	acido nitrico e acido nitroso	X	X	X	X				X	X
06 01 06 *	altri acidi	X	X	X	X				X	X
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X				X	X
06 02 01 *	idrossido di calcio	X	X	X	X				X	X
06 02 03 *	idrossido di ammonio	X	X	X	X				X	X
06 02 04 *	idrossido di sodio e di potassio	X	X	X	X				X	X
06 02 05 *	altre basi	X	X	X	X				X	X
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X				X	X
06 03 11 *	salii e loro soluzioni, contenenti cianuri	X	X	X	X				X	X
06 03 13 *	salii e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X	X	X				X	X
06 03 14	salii e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X	X	X				X	X
06 03 15 *	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X	X	X		X	X	X	X
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X	X	X				X	X
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X				X	X
06 04 03 *	rifiuti contenenti arsenico	X	X	X	X		X	X	X	X

TAB 1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI  
annessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Soccaggio [R13, D15] p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento [R12, D14] p.to 12.2	Eliminazione frazioni estranee / diverso destino [R12, D13] p.to 12.3.1	Selezione e certifica di rifiuti misti [R12] p.to 12.3.2	Separazione per gravità [R12, D13] p.to 12.3.3	Stabilizzazione [D9] p.to 12.6.1	Innobilizzazione e solidificazione [D9] p.to 12.6.2	Miscelazione [R12, D13] p.to 12.4	Trattamento fisico chimico e biologico [D9] [D8] p.to 12.7 e 12.8
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio	X	X	X				X	X	X
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X	X	X			X	X	X
06 04 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X				X	X	X
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
06 05 03 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X	X				X	X	X
06 06 02 *	rifiuti contenenti solventi pericolosi	X	X	X				X	X	X
06 06 03 *	rifiuti contenenti solventi, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	X	X	X				X	X	X
06 06 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X				X	X	X
06 07 01 *	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	X	senza scontenzionamento						X	X
06 07 02 *	carbone attivato dalla produzione di cloro	X	X					X	X	X
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	X	X						X	X
06 07 04 *	soluzioni ed acidi, ad es. acido di sodio	X	X						X	X
06 07 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	X	X						X	X
06 08 02 *	rifiuti contenenti clorostilano pericoloso	X	X						X	X
06 08 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	X	X						X	X
06 09 02 *	score fosforose	X	X	X				X	X	X
06 09 03 *	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	X	X					X	X	X
06 09 04 *	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	X	X	X				X	X	X
06 09 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	X
06 10 02 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X
06 10 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	X
06 11 01 *	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	X	X					X	X	X
06 11 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	X
06 13 01 *	prodotti fitosanitari, agenti conservativi, del legno ed altri biocidi inorganici	X	X					X	X	X
06 13 02 *	carbone attivato esaurito (frangere 06 07 02)	X	X	X				X	X	X
06 13 03 *	incrostanto	X	X					X	X	X
06 13 04 *	rifiuti della lavorazione dell'amianto	X	senza scontenzionamento						X	X
06 13 05 *	fuliggine	X	X						X	X
06 13 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	X
07 01 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X						X	X
07 01 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X					X	X
07 01 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X				X	X
07 01 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X						X	X
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X					X	X
07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X						X	X
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X						X	X
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X
07 01 12 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X	X					X	X	X
07 01 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	X	X						X	X
07 02 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X						X	X
07 02 03 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X						X	X
07 02 04 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X					X	X
07 02 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X					X	X
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X					X	X
07 02 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X						X	X
07 02 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X					X	X
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X					X	X
07 02 12 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X	X					X	X
07 02 13 *	rifiuti plastici	X	X						X	X
07 02 14 *	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X				X	X
07 02 15 *	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X	X	X					X	X
07 02 16 *	rifiuti contenenti silice pericolosa	X	X	X					X	X

17

25 GIU. 2021



Allegato al decreto  
n. 17 del  
25.6.10. 2021

TAB 1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15] p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento [R12, D14] p.to 12.2	Eliminazione frazioni estranee / diverso destino [R12, D13] p.to 12.3.1	Selezione e certita di rifiuti misti [R12] p.to 12.3.2	Separazione per gravità [R12, D13] p.to 12.3.3	Stabilizzazione [D9] p.to 12.6.1	Immobilitazioni e solidificazione [D9] p.to 12.6.2	Miscelazione [R12, D13] p.to 12.4	Trattamento fisico chimico e biologico [D9] [D8] p.to 12.7 e 12.8
07 02 17	rifiuti contenenti silice diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16	X	X	X					X	
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	X
07 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X			X	X
07 03 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X	X			X	X
07 03 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X	X			X	X
07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	X	X	X	X	X			X	X
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X	X			X	X
07 03 09 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X	X	X			X	X
07 03 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X	X			X	X
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X	X		X	X
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X	X	X					X	X
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	X
07 04 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X					X	X
07 04 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X					X	X
07 04 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X					X	X
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	X	X	X					X	X
07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X					X	X
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X					X	X
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X					X	X
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X	X		X	X
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X	X	X					X	X
07 04 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X		X	X
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	X
07 05 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X			X	X
07 05 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X	X			X	X
07 05 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X	X			X	X
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X					X	X
07 05 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X					X	X
07 05 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X					X	X
07 05 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X					X	X
07 05 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X	X		X	X
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	X	X	X			X		X	X
07 05 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X					X	X
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X	X	X					X	X
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	X
07 06 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X			X	X
07 06 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X	X			X	X
07 06 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X	X			X	X
07 06 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X					X	X
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X					X	X
07 06 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X					X	X
07 06 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X					X	X
07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X	X		X	X
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X	X					X	X
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	X
07 07 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X					X	X
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X					X	X
07 07 04 *	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X					X	X
07 07 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X				X	X	X
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione	X	X	X					X	X
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X					X	X
07 07 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X					X	X
07 07 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X	X		X	X
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X	X	X					X	X

TAB 1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15] p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento [R12, D14] p.to 12.2	Eliminazione frazioni estranee / diverso destino [R12, D13] p.to 12.3.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] p.to 12.3.2	Separazione per gravità [R12, D13] p.to 12.3.3	Stabilizzazione [D9] p.to 12.6.1	Immobilizzazione e solidificazione [D9] p.to 12.6.2	Miscelazione [R12, D13] p.to 12.4	Treatmento fisico chimico e biologico [D9] [D8] p.to 12.7 e 12.8
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	X
08 01 11 *	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X			X	X
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X	X					X	X
08 01 13 *	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X					X	X
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X	X					X	X
08 01 15 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X					X	X
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X	X					X	X
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X			X		X	X
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X	X					X	X
08 01 19 *	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X					X	X
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X	X					X	X
08 01 21 *	residui di vernici o di sverniciatori	X	X	X					X	X
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	X
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	X	X	X					X	X
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X					X	X
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X	X					X	X
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	X
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X					X	X
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X					X	X
08 03 12 *	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X		X	X
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X	X					X	X
08 03 14 *	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X		X	X
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X	X	X					X	X
08 03 16 *	residui di soluzioni chimiche per iniezione	X	X	X					X	X
08 03 17 *	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X					X	X
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	X	X					X	X
08 03 19 *	oli dispersi	X	X	X					X	X
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	X
08 04 09 *	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X					X	X
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	X	X					X	X
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X					X	X
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X	X	X					X	X
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X					X	X
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	X	X					X	X
08 04 15 *	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X					X	X
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X	X	X					X	X
08 04 17 *	olio di resina	X	X	X					X	X
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	X
08 05 01 *	isocianati di scarto	X	X	X					X	X
09 01 01 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	X	X	X					X	X
09 01 02 *	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	X	X					X	X
09 01 03 *	soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	X	X					X	X
09 01 04 *	soluzioni fissative	X	X	X					X	X
09 01 05 *	soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio	X	X	X					X	X
09 01 06 *	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	X	X	X					X	X
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento e composti dell'argento	X	X	X					X	X
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento e composti dell'argento	X	X	X					X	X
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	X	X	X					X	X
09 01 11 *	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	X	X	X					X	X
09 01 12	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 11	X	X	X					X	X
09 01 13 *	06	X	X	X					X	X

Allegato B al decreto  
n. 17 del 25 GIU. 2021





TAB I - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15] p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento [R12, D14] p.to 12.2	Eliminazione frazioni estranee / diverso destino [R12, D13] p.to 12.3.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] p.to 12.3.2	Separazione per gravità [R12, D13] p.to 12.3.3	Stabilizzazione [D9] p.to 12.6.1	Immobilizzazione e e solidificazione [D9] p.to 12.6.2	Miscelazione [R12, D13] p.to 12.4	Trattamento fisico chimico e biologico [D9] [D8] p.to 12.7 e 12.8
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	X
10 01 01	cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X	X				X	X	
10 01 02	cenere leggera di carbone	X	X	X				X	X	
10 01 03	cenere leggera di torba e di legno non trattato	X	X	X				X	X	
10 01 04 *	cenere leggera di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X	X			X	X	X	
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	X	X	X			X	X	X	X
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	X	X	X			X	X	X	X
10 01 09 *	acido solforico	X	X	X			X	X	X	X
10 01 13 *	cenere leggera prodotta da idrocarburi emulsionati usati come carburante	X	X	X			X	X	X	X
10 01 14 *	cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal concenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
10 01 15	cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal concenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	X	X	X			X	X	X	X
10 01 16 *	cenere leggera prodotta dal concenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
10 01 17	cenere leggera prodotta dal concenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X	X	X			X	X	X	X
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X	X	X	X	X
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X	X	X			X	X	X	X
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X	X		X	X	X	X	X
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	X	X			X	X	X	X
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X	X			X	X	X	X
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	X	X	X				X	X	
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X	X	X				X	X	
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X				X	X	X
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	X	X	X		X		X	X	X
10 02 02	scorie non trattate	X	X	X				X	X	X
10 02 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X	X	X				X	X	X
10 02 10	scaglie di laminazione	X	X	X				X	X	X
10 02 11 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X		X		X	X	X
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X	X	X			X	X	X	X
10 02 13 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X	X	X				X	X	X
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	X	X	X				X	X	X
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X				X	X	X
10 03 02	frammenti di anodi	X	X	X				X	X	X
10 03 04 *	scorie della produzione primaria	X	X	X			X	X	X	X
10 03 05	rifiuti di alluminio	X	X	X				X	X	X
10 03 08 *	scorie saline della produzione secondaria	X	X	X			X	X	X	X
10 03 09 *	scorie nere della produzione secondaria	X	X	X			X	X	X	X
10 03 15 *	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	X	X	X				X	X	X
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	X	X	X				X	X	X
10 03 17 *	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	X	X	X			X	X	X	X
10 03 18	rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	X	X	X				X	X	X
10 03 19 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	X	X	X			X	X	X	X
10 03 21 *	altre polveri e particolati (compresse quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
10 03 22	altre polveri e particolati (compresse quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	X	X	X				X	X	X
10 03 23 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X



TAB 1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio (R13, D15) pto 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento (R12, D14) pto 12.2	Eliminazione frizioni estranee / diverso destino (R12, D13) pto 12.3.1	Selezione e centrifugazione dei rifiuti (R12) pto 12.3.2	Separazione per gravità (R12, D13) pto 12.3.3	Stabilizzazione (D9) pto 12.6.1	Immobilizzazione e solidificazione (D9) pto 12.6.2	Miscelazione (R12, D13) pto 12.4	Trattamento fisico chimico e biologico (D9) (D8) pto 12.7 e 12.8
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	X	X	X				X	X	
10 03 25 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X	X					X	X	
10 03 27 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X					X	X	
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	X	X					X	X	
10 03 29 *	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	X	X					X	X	
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	
10 04 01 *	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X				X	X	
10 04 02 *	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X				X	X	
10 04 03 *	arsenato di calcio	X	X					X	X	
10 04 04 *	polveri del gas di combustione	X	X					X	X	
10 04 05 *	altre polveri e particolato	X	X					X	X	
10 04 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	
10 04 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	
10 04 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X					X	X	
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	X	X					X	X	
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X					X	X	
10 05 03 *	polveri del gas di combustione	X	X					X	X	
10 05 04	altre polveri e particolato	X	X					X	X	
10 05 05 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X				X	X	
10 05 06 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X				X	X	
10 05 08 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X					X	X	
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X	X					X	X	
10 05 10 *	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	X	X					X	X	
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	X	X					X	X	
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X				X	X	
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X				X	X	
10 06 03 *	polveri del gas di combustione	X	X					X	X	
10 06 04	altre polveri e particolato	X	X					X	X	
10 06 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	
10 06 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	
10 06 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X					X	X	
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X	X					X	X	
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X				X	X	
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X				X	X	
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	
10 07 04	altre polveri e particolato	X	X					X	X	
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	
10 07 07 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X					X	X	
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	X	X					X	X	
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	
10 08 04	polveri e particolato	X	X					X	X	
10 08 08 *	scorie saline della produzione primaria e secondaria	X	X	X				X	X	
10 08 09	altre scorie	X	X					X	X	
10 08 10 *	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	X	X					X	X	
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X	X	X				X	X	
10 08 12 *	rifiuti contenenti cartrame derivante dalla produzione degli anodi	X	X					X	X	
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	X	X					X	X	

Allegato **6** al decreto  
n. **17** del **25 GIU. 2021**





Allegato al decreto  
n. 17 del 25.11.2021

pag. 9/18

Allegato A1 all'Allegato A al Decreto n. 537 del 21.06.2021

TAB.1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15] p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento [R12, D14] p.to 12.2	Eliminazione frazioni estranee / diverso destino [R12, D13] p.to 12.3.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] p.to 12.3.2	Separazione per gravità [R12, D13] p.to 12.3.3	Stabilizzazione [D9] p.to 12.6.1	Immobilitazione e solidificazione [D9] p.to 12.6.2	Miscelazione [R12, D13] p.to 12.4	Trattamento fisico chimico e biologico [D9] [D8] p.to 12.7 e 12.8
10 08 14	frammenti di anodi.	X	X						X	
10 08 15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.	X	X				X	X	X	
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	X	X				X	X	X	
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	X
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X	X					X	X	X
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.	X	X					X	X	
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	X	X					X	X	
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	X
10 09 03	scorie di fusione	X	X					X	X	
10 09 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X					X	X	
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X	X					X	X	
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X	X					X	X	
10 09 11*	altri particolari contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 09 12	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X	X					X	X	
10 09 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	X	X					X	X	
10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	X	X					X	X	
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	X
10 10 03	scorie di fusione	X	X					X	X	
10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X	X					X	X	
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X	X					X	X	
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X	X					X	X	
10 10 11*	altri particolari contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 10 12	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X	X					X	X	
10 10 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	X	X					X	X	
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	X	X					X	X	
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	X
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X					X	X	
10 11 05	polveri e particolato	X	X					X	X	
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	
10 11 10	scarti di mescole sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	X	X					X	X	
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	X	X				X	X	X	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X					X	X	
10 11 13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X	X					X	X	
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X	X					X	X	
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	X
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X	X					X	X	X
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X	X					X	X	
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	X
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X					X	X	

TAB 1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI  
annessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio (R13, D15) pto 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento (R12, D14) pto 12.2	Eliminazione / diverso destino (R12, D13) pto 12.3.1	Selezione e certifica di rifiuti misti (R12) pto 12.3.2	Separazione per gravità (R12, D13) pto 12.3.3	Stabilizzazione (09) pto 12.6.1	Innobilizzazione e solidificazione (09) pto 12.6.2	Miscelazione (R12, D13) pto 12.4	Tattamento fisco chimico e biologico (09) (08) pto 12.7 e 12.8
10 12 03	polveri e particolato	X	X	X				X	X	
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	X
10 12 06	stampi di scarto	X	X					X	X	
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X	X	X			X	X	
10 12 09 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X	X	X				X	X	
10 12 11 *	rifiuti delle operazioni di smaltitura, contenenti metalli pesanti	X	X	X				X	X	
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltitura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	X	X	X				X	X	
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X					X	X	X
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X					X	X	X
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X	X				X	X	X
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X	X	X				X	X	X
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X	X	X				X	X	X
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	X
10 13 09 *	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	X								X
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	X								
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X	X				X	X	
10 13 12 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X	X					X	X	
10 13 14	fanghi e fanghi di cemento	X	X	X				X	X	X
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X				X	X	X
10 14 01 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	X	X	X				X	X	X
11 01 05 *	acidi di decapaggio	X	X	X				X	X	X
11 01 06 *	acidi non specificati altrimenti	X	X	X				X	X	X
11 01 07 *	basi di decapaggio	X	X	X				X	X	X
11 01 08 *	fanghi di fosforazione	X	X	X				X	X	X
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X	X				X	X	X
11 01 11 *	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	X	X	X				X	X	X
11 01 13 *	rifiuti di strassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
11 01 14	rifiuti di strassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X	X				X	X	X
11 01 15 *	elutri e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
11 01 16 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X				X	X	X
11 01 98 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X				X	X	X
11 02 02 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi ianostici, goethite)	X	X	X				X	X	X
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	X	X	X				X	X	X
11 02 05	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X	X	X				X	X	X
11 02 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X				X	X	X
11 03 01 *	rifiuti contenenti cianuro	X	X	X				X	X	X
11 03 02 *	altri rifiuti	X	X	X				X	X	X
11 05 01	zincio solido	X	X	X				X	X	X
11 05 02 *	centri di zinco	X	X	X				X	X	X
11 05 03 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X				X	X	X
11 05 04 *	fondente esaurito	X	X	X				X	X	X
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X				X	X	X
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X				X	X	X
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X				X	X	X
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X				X	X	X





Allegato 6 al decreto  
n. 17 del 25.6.10.2021

TAB 1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15] p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento [R12, D14] p.to 12.2	Eliminazione frazioni estranee / diverso destino [R12, D13] p.to 12.3.1	Selezione e certita di rifiuti misti [R12] p.to 12.3.2	Separazione per gravità [R12, D15] p.to 12.3.3	Stabilizzazione [D9] p.to 12.6.1	Immobilizzazione e solidificazione [D9] p.to 12.6.2	Miscelazione [R12, D13] p.to 12.4	Trattamento fisico chimico e biologico [D9] [D8] p.to 12.7 e 12.8
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X					X	
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X	X				X	
12.01.06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X	X				X	
12.01.07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X	X				X	
12.01.08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X	X	X	X				X	
12.01.09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X	X	X				X	
12.01.10*	oli sintetici per macchinari	X	X	X	X				X	
12.01.12*	cere e grassi esauriti	X	X	X	X				X	
12.01.13	rifiuti di saldatura	X	X	X	X				X	
12.01.14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X				X	
12.01.15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14	X	X	X	X				X	
12.01.16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X	X	X	X				X	
12.01.17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16	X	X	X	X				X	
12.01.18*	fanghi metallici (fanghi di retifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X	X	X				X	
12.01.19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X	X	X	X				X	
12.01.20*	corpi d'utente e materiali di retifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X				X	
12.01.21	corpi d'utente e materiali di retifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20	X	X	X	X				X	
12.01.99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X				X	
12.03.02*	rifiuti prodotti da processi di serratura a vapore	X	X	X	X				X	
13.01.01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	X	X	X	X				X	
13.01.04*	emulsioni clorurate	X	X	X	X				X	
13.01.05*	emulsioni non clorurate	X	X	X	X				X	
13.01.09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X	X	X	X				X	
13.01.10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X	X	X	X				X	
13.01.11*	oli sintetici per circuiti idraulici	X	X	X	X				X	
13.01.12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X	X	X	X				X	
13.01.13*	altri oli per circuiti idraulici	X	X	X	X				X	
13.02.04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	X	X	X	X				X	
13.02.05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X	X	X				X	
13.02.06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X	X				X	
13.02.07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	X	X	X	X				X	
13.02.08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X	X				X	
13.03.01*	oli isolanti e termococonduttori, contenenti PCB	X	X	X	X				X	
13.03.06*	oli minerali isolanti e termococonduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13.03.01	X	X	X	X				X	
13.03.07*	oli minerali isolanti e termococonduttori non clorurati	X	X	X	X				X	
13.03.08*	oli sintetici isolanti e termococonduttori	X	X	X	X				X	
13.03.09*	oli isolanti e termococonduttori, facilmente biodegradabili	X	X	X	X				X	
13.03.10*	altri oli isolanti e termococonduttori	X	X	X	X				X	
13.04.01*	oli di sentina della navigazione interna	X	X	X	X				X	
13.04.02*	oli di sentina delle fognature dei moli	X	X	X	X				X	
13.04.03*	altri oli di sentina della navigazione	X	X	X	X				X	
13.05.01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	X				X	
13.05.02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	X				X	
13.05.03*	fanghi da collettori	X	X	X	X				X	
13.05.06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	X	X	X	X				X	
13.05.07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X	X	X	X				X	
13.05.08*	miscelg di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	X				X	
13.07.01*	olio combustibile e carburante diesel	X	X	X	X				X	
13.07.02*	petrolio	X	X	X	X				X	
13.07.03*	altri carburanti (compresi le miscele)	X	X	X	X				X	
13.08.01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	X	X	X	X				X	
13.08.02*	altre emulsioni	X	X	X	X				X	
13.08.99*	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X				X	

TAB 1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI  
annnessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio (R13, D15) p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento (R12, D14) p.to 12.2	Eliminazione / diverso destino (R12, D13) p.to 12.3.1	Selezione e cerna di rifiuti misti (R12) p.to 12.3.2	Separazione per gravità (R12, D13) p.to 12.3.3	Stabilizzazione (09) p.to 12.6.1	Innobilizzazione e solidificazione (09) p.to 12.6.2	Miscelazione (R12, D13) p.to 12.4	Tattamento fisco chimico e biologico (09) (08) p.to 12.7 e 12.8
14 06 01 *	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X	X					X	
14 06 02 *	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X	X	X					X	
14 06 03 *	altri solventi e miscele di solventi	X	X	X					X	
14 06 04 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X	X					X	
14 06 05 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X	X					X	
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	X	X	X					X	
15 01 02	imballaggi di plastica	X	X	X					X	
15 01 03	imballaggi in legno	X	X	X					X	
15 01 04	imballaggi metallici	X	X	X					X	
15 01 05	imballaggi composti	X	X	X					X	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X	X					X	
15 01 07	imballaggi di vetro	X	X	X					X	
15 01 09	imballaggi in materia tessile	X	X	X					X	
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X	X					X	
15 01 11 *	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X		X (esclusi imballaggio contenenti amianto)					X (esclusi imballaggio contenenti amianto)	
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X	X					X	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X					X	
16 01 03	pneumatici fuori uso	X	X	X					X	
16 01 04 *	veicoli fuori uso	X	X	X					X	
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X	X	X					X	
16 01 07 *	filtri dell'olio	X	X	X					X	
16 01 08 *	componenti contenenti mercurio	X	X	X					X	
16 01 09 *	componenti contenenti PCB	X	X	X					X	
16 01 10 *	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	X	X	X					X	
16 01 11 *	particelle per freni, contenenti amianto	X		senza sconfionamento					X	
16 01 12	particelle per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X	X					X	
16 01 13 *	liquidi per freni	X	X	X					X	
16 01 14 *	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X	X					X	
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X	X	X					X	
16 01 16	serbatoi per gas liquido	X	X	X					X	
16 01 17	metalli ferrosi	X	X	X					X	
16 01 18	metalli non ferrosi	X	X	X					X	
16 01 19	plastica	X	X	X					X	
16 01 20	vetro	X	X	X					X	
16 01 21 *	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X	X	X					X	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	X	X	X					X	
16 01 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X					X	
16 02 09 *	trasformatori e condensatori contenenti PCB	X	X	X					X	
16 02 10 *	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X	X	X					X	
16 02 11 *	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X	X					X	
16 02 12 *	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	X		senza sconfionamento					X	
16 02 13 *	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	X	X	X					X	
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X	X					X	
16 02 15 *	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X	X					X	
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X					X	
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X					X	
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X	X					X	

Allegato A1 al Decreto n. 537 del 21.06.2021

17

25 GIU. 2021

5

TAB 1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15] p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento [R12, D14] p.to 12.2	Eliminazione frazioni estranee / diverso destino [R12, D13] p.to 12.3.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] p.to 12.3.2	Separazione per gravità [R12, D13] p.to 12.3.3	Stabilizzazione [D9] p.to 12.6.1	Immobilitazione e c solidificazione [D9] p.to 12.6.2	Miscelazione [R12, D13] p.to 12.4	Trattamento fisico chimico e biologico [D9] [D8] p.to 12.7 e 12.8
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X			X	X
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X	X	X			X	X
16 04 01 *	munizioni di scarto	X	X							
16 04 02 *	fuochi artificiali di scarto	X	X							
16 04 03 *	altri esplosivi di scarto	X	X							
16 05 04 *	gas in contenitori a pressione (compresi gli haloni), contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X				
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X	X	X	X	X				
16 05 06 *	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 05 07 *	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 05 08 *	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 06 01 *	batterie al piombo	X	X	X	X	X				
16 06 02 *	batterie al nichel-cadmio	X	X	X	X	X				
16 06 03 *	batterie contenenti mercurio	X	X	X	X	X				
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X	X	X	X				
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	X	X	X	X	X				
16 06 06 *	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X	X	X	X	X				
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 08 01	caatalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X	X	X	X				
16 08 02 *	caatalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 08 03	caatalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X	X	X	X				
16 08 04	caatalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	X	X	X	X	X				
16 08 05 *	caatalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 08 06 *	liquidi esauriti usati come catalizzatori	X	X	X	X	X				
16 08 07 *	caatalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 09 01 *	permaneganti, ad esempio permanganato di potassio	X	X	X	X	X				
16 09 02 *	eromati, ad esempio eromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	X	X	X	X	X				
16 09 03 *	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	X	X	X	X	X				
16 09 04 *	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	X	X	X	X	X				
16 10 01 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X				
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	X	X	X	X	X				
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X				
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X	X	X	X	X				
16 11 01 *	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X	X	X				
16 11 03 *	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01, 03	X	X	X	X	X				
16 11 05 *	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X	X	X	X				
17 01 01	cermento	X	X	X	X	X				
17 01 02	mattoni	X	X	X	X	X				
17 01 03	mattonelle e ceramiche	X	X	X	X	X				
17 01 06 *	miscugli o sornie di cermento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17 01 07	miscugli o sornie di cermento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01	X	X	X	X	X				

TAB 1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio (R13, D15) p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento (R12, D14) p.to 12.2	Eliminazione frizioni estranee / diverso destino (R12, D13) p.to 12.3.1	Selezione e cercia di rifiuti misti (R12) p.to 12.3.2	Separazione per gravità (R12, D13) p.to 12.3.3	Stabilizzazione (D9) p.to 12.6.1	Immobilizzazione e solidificazione (D9) p.to 12.6.2	Miscelazione (R12, D13) p.to 12.4	Trattamento fisico chimico e biologico (D9) (D8) p.to 12.7 e 12.8
17 02 01	legno	X	X	X					X	
17 02 02	vetro	X	X	X					X	
17 02 03	plastica	X	X	X					X	
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X	X					X	
17 03 01 *	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X	X					X	
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X	X					X	
17 03 03 *	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	X	X					X	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	X	X					X	
17 04 02	alluminio	X	X	X					X	
17 04 03	piombo	X	X	X					X	
17 04 04	zinco	X	X	X					X	
17 04 05	ferro e acciaio	X	X	X					X	
17 04 06	stagno	X	X	X					X	
17 04 07	metalli misti	X	X	X					X	
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X	X					X	
17 04 10 *	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X	X					X	
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X					X	
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X	X					X	
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	X					X	
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	X	X	X					X	
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	X	X	X					X	
17 05 07 *	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X	X					X	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X	X					X	
17 06 01 *	materiali isolanti contenenti amianto	X								
17 06 03 *	altri materiali isolanti contenenti o sostituiti da sostanze pericolose	X	X	X					X	
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X					X	
17 06 05 *	materiali da costruzione contenenti amianto	X								
17 08 01 *	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X	X					X	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	X					X	
17 09 01 *	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	X	X	X					X	
17 09 02 *	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi staganti in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	X	X	X					X	
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X	X					X	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X					X	
18 01 03 *	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X	X					X	
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X	X						X	
18 01 06 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X					X	
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X	X					X	
18 01 08 *	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X					X	
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X	X					X	
18 01 10 *	rifiuti di ammalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X	X	X					X	
18 02 02 *	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X	X					X	
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X	X					X	
18 02 05 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X					X	
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X	X	X					X	
18 02 07 *	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X					X	
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X	X					X	





Allegato al decreto  
n. 17 del 25/11/2021

pag. 15/18

Allegato A1 all'Allegato A al Decreto n. 537 del 21.06.2021

TAB 1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15] p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento [R12, D14] p.to 12.2	Eliminazione frazioni estranee / diverso destino [R12, D13] p.to 12.3.1	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12] p.to 12.3.2	Separazione per gravità [R12, D13] p.to 12.3.3	Stabilizzazione [D9] p.to 12.6.1	Immobilitazione e solidificazione [D9] p.to 12.6.2	Miscelazione [R12, D13] p.to 12.4	Trattamento fisico chimico e biologico [D9] [D8] p.to 12.7 e 12.8
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X				X	X	
19 01 05 *	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X				X	X	X	X
19 01 06 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	X	X						X	X
19 01 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X				X	X	X	
19 01 10 *	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	X	X						X	X
19 01 11 *	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X	X	X			X	X	X	X
19 01 13 *	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X	X	X			X	X	X	X
19 01 15 *	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X	X	X			X	X	X	X
19 01 17 *	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X	X	X			X	X	X	X
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X	X			X	X	X	X
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X			X	X	X	X
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X	X			X	X	X	X
19 02 04 *	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X	X			X	X	X	X
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X	X			X	X	X	X
19 02 07 *	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X	X			X	X	X	X
19 02 08 *	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
19 02 09 *	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X	X	X			X	X	X	X
19 02 11 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X			X	X	X	X
19 03 04 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	X	X	X			X	X	X	X
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X	X	X			X	X	X	X
19 03 06 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X	X			X	X	X	X
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X	X	X			X	X	X	X
19 04 01	rifiuti vetrificati	X	X	X			X	X	X	X
19 04 02 *	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	X	X	X			X	X	X	X
19 04 03 *	fase solida non vetrificata	X	X	X			X	X	X	X
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempera di rifiuti vetrificati	X	X	X			X	X	X	X
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non destinati ai compost	X	X	X			X	X	X	X
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non destinati ai compost	X	X	X			X	X	X	X
19 05 03	composti fuori specifica	X	X	X			X	X	X	X
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X			X	X	X	X
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X	X			X	X	X	X
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X	X			X	X	X	X
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X	X			X	X	X	X
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X	X			X	X	X	X
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X			X	X	X	X
19 07 02 *	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	X	X	X			X	X	X	X
19 08 01	residui di vagliatura	X	X	X			X	X	X	X
19 08 02	rifiuti da disassorbimento	X	X	X			X	X	X	X
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X	X			X	X	X	X
19 08 06 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X			X	X	X	X
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X			X	X	X	X
19 08 08 *	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X
19 08 09	miscela di oli e grassi prodotta dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X	X	X			X	X	X	X
19 08 10 *	miscela di oli e grassi prodotta dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	X	X			X	X	X	X
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X	X



TAB 1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Soccaggio (R13, D15) p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento (R12, D14) p.to 12.2	Eliminazione /diverso destino (R12, D13) p.to 12.3.1	Selezione e criteri di rifiuti mist (R12) p.to 12.3.2	Separazione per gravità (R12, D13) p.to 12.3.3	Stabilizzazione (D9) p.to 12.6.1	Innobilitazione e solidificazione (D9) p.to 12.6.2	Miscelazione (R12, D13) p.to 12.4	Trattamento fisico chimico e biologico (D9) (D8) p.to 12.7 e 12.8
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X	X		X		X	X	X
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X	X		X		X	X	X
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X	X		X		X	X	X
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X				X	X	X
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X	X				X	X	X
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X	X				X	X	X
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonazione	X	X	X				X	X	X
19 09 04	carbone attivo esaurito	X	X	X				X	X	X
19 09 05	vescine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X				X	X	X
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X				X	X	X
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X				X	X	X
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X				X	X	X
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X				X	X	X
19 10 03 *	frizioni leggere di frammontazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
19 10 04	frizioni leggere di frammontazione (fluff-light) e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X	X	X				X	X	X
19 10 05 *	altre frizioni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
19 10 06	altre frizioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X	X	X				X	X	X
19 11 01 *	filtri di argilla esauriti	X	X	X				X	X	X
19 11 02 *	catrami acidi	X	X	X				X	X	X
19 11 03 *	rifiuti liquidi acuosi	X	X	X				X	X	X
19 11 04 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	X	X	X				X	X	X
19 11 05 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X	X	X				X	X	X
19 11 07 *	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	X	X	X				X	X	X
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X				X	X	X
19 12 01	carta e cartone	X	X	X				X	X	X
19 12 02	metalli ferrosi	X	X	X				X	X	X
19 12 03	metalli non ferrosi	X	X	X				X	X	X
19 12 04	plastica e gomma	X	X	X				X	X	X
19 12 05	vetro	X	X	X				X	X	X
19 12 06 *	legno, contenente sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X				X	X	X
19 12 08	prodotti tessili	X	X	X				X	X	X
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, roccie)	X	X	X				X	X	X
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibili da rifiuti)	X	X	X				X	X	X
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X				X	X	X
19 13 01 *	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	X	X				X	X	X
19 13 03 *	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X	X	X				X	X	X
19 13 05 *	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X	X	X				X	X	X
19 13 07 *	rifiuti liquidi acuosi e concentrati acuosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X	X
19 13 08	rifiuti liquidi acuosi e concentrati acuosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X	X	X				X	X	X
20 01 01	carta e cartone	X	X	X				X	X	X
20 01 02	vetro	X	X	X				X	X	X
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mensole	X	X	X				X	X	X

Allegato 5 al decreto  
n. 17 del 25 GIU. 2021





TAB 1 - RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ammessi alle seguenti operazioni

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15] p.to 12.1.1 e 12.1.2	Accorpamento [R12, D14] p.to 12.2	Eliminazione frazioni estranee / diverso destino [R12, D13] p.to 12.3.1	Selezione e certifica di rifiuti misti [R12] p.to 12.3.2	Separazione per gravità [R12, D13] p.to 12.3.3	Stabilizzazione [D9] p.to 12.6.1	Immobilizzazione e e solidificazione [D9] p.to 12.6.2	Miscelazione [R12, D13] p.to 12.4	Treatmento fisico chimico e biologico [D9] [D8] p.to 12.7 e 12.8
20 01 10	abbigliamento	X	X	X	X				X	
20 01 11	prodotti tessili	X	X	X	X				X	
20 01 13 *	solventi	X	X	X	X	X			X	
20 01 14 *	acidi	X	X	X	X				X	
20 01 15 *	sostanze alcaline	X	X	X	X				X	
20 01 17 *	prodotti fitofarmaci	X	X	X	X	X			X	
20 01 19 *	pesticidi	X	X	X	X				X	
20 01 21 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	X	X	X				X	
20 01 23 *	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X	X	X	X				X	
20 01 25	oli e grassi commestibili	X	X	X	X	X			X	
20 01 26 *	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X	X	X	X	X			X	
20 01 27 *	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X			X	
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X	X	X	X	X			X	
20 01 29 *	detergenti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X			X	
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	X	X	X	X			X	
20 01 31 *	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X	X	X			X	
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X	X	X	X	X			X	
20 01 33 *	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenuti nei battere	X	X	X	X	X			X	
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X	X	X	X	X			X	
20 01 35 *	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X	X	X	X	X			X	
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X	X	X	X			X	
20 01 37 *	legno, contenente sostanze pericolose	X	X	X	X	X			X	
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	X	X	X			X	
20 01 39	plastica	X	X	X	X	X			X	
20 01 40	metallo	X	X	X	X	X			X	
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	X	X	X	X	X			X	
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	X	X	X	X	X			X	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	X	X	X	X	X		X	X	
20 02 02	terra e roccia	X	X	X	X	X		X	X	
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	X	X	X	X	X		X	X	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	X	X	X	X	X		X	X	
20 03 02	rifiuti dei mercati	X	X	X	X	X		X	X	
20 03 03	residui della pulizia stradale	X	X	X	X	X		X	X	
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	X	X	X	X	X		X	X	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	X	X	X	X	X		X	X	
20 03 07	rifiuti imballanti	X	X	X	X	X		X	X	
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	X	X	X	X	X		X	X	

- La Ditta è inoltre autorizzata allo stoccaggio [R13-D15] dei rifiuti prodotti (punto 12.1.3).  
 - L'operazione di adeguamento volumetrico e riduzione volumetrica [R12-D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante trituratore e/o pressa definito al Punto 12.5 dell'Allegato A è eseguibile qualora necessario, su tutti i rifiuti in ingresso nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 24 dell'Allegato A

TAB 2- RIFIUTI NON PERICOLOSI  
ammessi all' operazione di recupero di rifiuti costituiti da carta [R3] di cui al punto 12.9  
DESCRIZIONE RIFIUTO

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 05	imballaggi composti
15 01 06	imballaggi in materiali misti
20 01 01	carta e cartone

TAB 3- RIFIUTI NON PERICOLOSI

ammessi all' operazione di recupero di rifiuti costituiti da metalli e da composti metallici [R4] di cui al punto 12.10

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Fe e Acciaio di cui al punto 26.1	Al e sue Leghe di cui al punto 26.2	Cu di cui al punto 26.3	Zn di cui al punto 26.4	Pb di cui al punto 26.5	Sn di cui al punto 26.6
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X					
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X					
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi		X				
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi		X				
15 01 04	imballaggi metallici	X	X				
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X				
16 01 17	metalli ferrosi	X					
17 04 01	rame, bronzo, ottone			X			
17 04 02	alluminio		X				
17 04 03	piombo				X		
17 04 04	zinc					X	
17 04 05	ferro e acciaio	X					
17 04 06	stagno						X
17 04 07	metalli misti	X	X				
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	X					
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi		X				
19 12 02	metalli ferrosi	X					
19 12 03	metalli non ferrosi		X				
20 01 40	metallo	X	X				

TAB 4- RIFIUTI NON PERICOLOSI  
ammessi all' operazione di recupero di rifiuti costituiti da inerti [R5] di cui al punto 12.11  
DESCRIZIONE RIFIUTO

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Allegato B al decreto  
17 del 25 GIU. 2021










# ARPAV AOO UNICA

Padova, 21/05/2021

## Ricevuta

Protocollo generale



**Numero di protocollo:** 2021 - 0046674 / U

**Del:** 21/05/2021

**Destinatario:** Regione del Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Ambiente

**Indirizzo:** Calle Priuli - Cannaregio, 99, **Città:** Venezia (VE), **CAP:** 30121

**Oggetto:** Ditta Vallortigara Servizi Ambientali Spa di Torrebelticino (VI) - Allegato E11. Procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per lampliamento con modifiche dellattuale piattaforma di gestione dei rifiuti. Parere su PMC del 27/04/2020.


**Data raccomandata:**

**Data documento:**

**UOR competente:** DRTF - UO Autorizzazioni e Controlli Ambientali

**Smistato a:**

L'impiegato addetto  
GIACOMIN NADIA  
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93



```

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura xml:lang="it">
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>ARPA_VE</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>aoounica</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>regprot_000</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0046674</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2021-05-21</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<Origine>
<IndirizzoTelematico tipo='smtp'>dapve@pec.arpa.ve.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>ARPAV AOO UNICA</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>ARPA_VE</CodiceAmministrazione>
<UnitaOrganizzativa tipo='permanente'>
<Denominazione>DRTF - UO Autorizzazioni e Controlli Ambientali</Denominazione>
<IndirizzoPostale>
<Toponimo dug='Via'>Ospedale</Toponimo>
<Civico>24</Civico>
<CAP>35121</CAP>
<Comune>Padova</Comune>
<Provincia>PD</Provincia>
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>ARPAV AOO UNICA</Denominazione>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione confermaRicezione='si'>
<IndirizzoTelematico tipo='smtp'>ambiente@pec.regione.veneto.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Denominazione>Regione del Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Ambiente</Denominazione>
</Destinatario>
</Destinazione>
<PerConoscenza>
<IndirizzoTelematico>provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net</IndirizzoTelematico>
</PerConoscenza>
<Oggetto>Ditta Vallortigara Servizi Ambientali Spa di Torrebolvicino (VI) - Allegato E11. Procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art 27-bis del D Lgs. n. 152/2006 per ampliamento con modifiche dell'attuale piattaforma di gestione dei rifiuti. Parere su PMC del 27/04/2020.</Oggetto> <Classifica>
<CodiceAmministrazione>ARPA_VE</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>aoounica</CodiceAOO>
<Denominazione>Attività di prevenzione e protezione ambientale / Fonti di pressione ambientale / Impianti gestione e recupero rifiuti</Denominazione>
<Livello nome='titolo'>10</Livello>
<Livello nome='classe'>10</Livello>
<Livello nome='sottoclasse'>5</Livello>
</Classifica>
<Note>
</Note>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento id='main_doc' nome='2b8e36_Parere_Vallortigara_PMC_2021_signed.pdf' tipoRiferimento='MIME'>
<TitoloDocumento>Protocollo: 2021-0046674</TitoloDocumento>
<Classifica>
<CodiceAmministrazione>ARPA_VE</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>aoounica</CodiceAOO>
<Denominazione>Attività di prevenzione e protezione ambientale / Fonti di pressione ambientale / Impianti gestione e recupero rifiuti</Denominazione>
<Livello nome='titolo'>10</Livello>
<Livello nome='classe'>10</Livello>
<Livello nome='sottoclasse'>5</Livello>
</Classifica>
</Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>

```





Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e Protezione Ambientale del Veneto

Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici  
U.O. Autorizzazioni e Controlli Ambientali

Prot. vedi file *segnatura xml allegato*  
Class. X.10.05



Systema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Allegato <sup>B</sup> al decreto  
n. 17 del 25.04.2021



Venezia-Mestre,

Alla Regione Veneto  
Direzione Tutela Ambiente  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

e, p.c. Provincia di Vicenza  
Settore Ambiente  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

**Oggetto:** Ditta Vallortigara Servizi Ambientali Spa di Torrebelvicino (VI) - Allegato E11. Procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per l'ampliamento con modifiche dell'attuale piattaforma di gestione dei rifiuti. Parere su PMC del 27/04/2020.

Con riferimento al PMC in oggetto della ditta Vallortigara Spa, a seguito di esame del documento proposto, si richiede che lo stesso venga integrato con i punti di seguito elencati:

- Inserire una parte introduttiva di descrizione dell'attività e dei processi con le singole parti, comprensive del lavaggio/bonifica mezzi, del trattamento chimico fisico, e del trattamento delle emissioni, assieme alla localizzazione del sito.
- Rivedere il quadro sinottico riportando per i rifiuti e le MPS prodotte i riferimenti alla relazione annuale. Si ritiene altresì necessario inserire le ispezioni programmate per tutte le voci ed i campionamenti per le matrici aria (emissioni in atmosfera), acqua (per gli scarichi e le acque sotterranee), per i rifiuti e per il rumore (su segnalazione), da parte di ARPAV.
- Per i rifiuti in ingresso è necessaria una descrizione più dettagliata dei parametri minimi da analizzare sulla base delle tipologie omogenee, ove previsto, anche attraverso apposito allegato.
- Vanno meglio indicati per i rifiuti prodotti i parametri minimi da analizzare sulla base delle tipologie omogenee, richiamati nell'Allegato 1.
- Va riportata la modalità di gestione delle acque di prima e seconda pioggia. Si chiede di separare le tabelle degli scarichi SC1, SC2, SC3 ed SC4.
- Per quanto riguarda il punto 1.8 (suolo e sottosuolo), si ritiene necessario prevedere dei pozzi piezometrici come indicato dall'art. 29 sexies comma 3 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi: "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione". La ditta dovrà procedere ad una prima analisi a set esteso da comunicare all'Autorità Competente, al Comune di Torrebelvicino e ad ARPAV. Successivamente è richiesta un'analisi con frequenza almeno quinquennale per i parametri significativi. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere delle anomalie dovrà esserne data tempestiva comunicazione come sopra indicato.
- La ditta dovrà effettuare le analisi sui parametri PFAS nei pozzi di monitoraggio della falda. I 12 composti perfluoroalchilici vengono analizzati in occasione del primo campionamento delle acque di falda e, successivamente, in base alle evidenze delle analisi, ARPAV si riserva di dare indicazioni sulla necessità di prosecuzione nella campagna analitica. Si ritiene necessario un primo campionamento con doppia modalità, statica (tramite bailer) e dinamica (con pompa sommersa dopo

pag. 1 di 3



Sede legale  
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia  
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288  
[urp@arpa.veneto.it](mailto:urp@arpa.veneto.it) PEC: [protocollo@pec.arpa.vi](mailto:protocollo@pec.arpa.vi)  
[www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)

Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici  
Unità Organizzativa Autorizzazioni e Controlli Ambientali  
Via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre Italia  
Tel. +39 041 5445511 e-mail: [drf@arpa.veneto.it](mailto:drf@arpa.veneto.it)  
PEC c/o Dipartimento Prov.le Venezia: [dapve@pec.arpa.vi](mailto:dapve@pec.arpa.vi)

Allegato<sup>B</sup> al decreto  
n. 17 del 25 GIU. 2021



un adeguato spurgo); per il campionamento statico il panel analitico può essere limitato a metalli e composti clorurati cancerogeni e PFAS.

- Nel punto 1.9 la valutazione del rumore dovrà essere effettuata con “frequenza triennale e in caso di variazione dei cicli produttivi” come da tabella sotto riportata:

**Tabella 1.7.1 - Rumore**

Valutazione n.	Posizione punto di misura	Altezza del punto di misura	Ricettore cui è riferita la misura	Condizioni di funzionamento degli impianti	Parametro valutato	Frequenza monitoraggio	Reporting	Note (*)
						triennale	SI	

(\*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l’algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore.

- Per il PMC si deve precisare che il monitoraggio degli scarichi va effettuato su pozzetti fiscali, in particolare, con le analisi previste per ogni pozzetto autorizzato.
- Per gli scarichi delle acque meteoriche si dovranno effettuare delle analisi con frequenza annuale, mentre per lo scarico in fognatura delle acque di processo si dovranno tenere frequenze semestrali.
- Con riferimento alla tabella 1.7.2, per lo scarico SC1, si dovrà integrare l’elenco proposto con i parametri azoto totale, cianuro libero, cianuri totali, manganese, fenoli, idrocarburi e PFAS.
- Nella Tabella 1.6.2 – inquinanti monitorati – con riferimento ai punti di emissione del trattamento dei rifiuti liquidi, va aggiunto il parametro HCl, e polveri per le fasi che riguardano il trattamento di rifiuti solidi e/o pastosi.
- Per tutti i punti di emissione di cui alla tabella 1.6.2 ad eccezione dei punti E08.1, E08.2, E08.3, E06.1, E07 prevedere la metodica analitica EN12619 nella determinazione del parametro TVOC.
- Relativamente alle emissioni, si ritiene che vadano meglio dettagliate le modalità di gestione dello scrubber, del filtro a maniche, del filtro a carboni e del biofiltro con alcuni parametri funzionali.
- Deve essere meglio definita la tabella con gli indicatori di prestazione (ad esempio il termine consumo di materie prime sul totale di rifiuti appare generico).
- Risulta opportuno rivedere il capitolo 7 “Piano di gestione” a fronte delle conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2018/1146 della Commissione del 10/08/2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Nella Tabella 1.5.3 le analisi sulle EoW prodotte dovranno tenere conto delle indicazioni riportate nel provvedimento di AIA mentre la frequenza di controllo per gli inerti dovrà essere effettuata per lotti.
- Nel PMC il controllo radiometrico dovrà riportare i riferimenti al D.Lgs. n. 101/2020 per quanto attinente all’esperto qualificato.
- Prevedere come modalità di report della gestione dei rifiuti la tabella sotto riportata:



Allegato<sup>B</sup> al decreto  
n. 17 del 25.6.10. 2021



<u>Report semestrale</u>			
Da effettuare entro il 31 luglio di ogni anno			
	Informazione	Dettaglio dell'informazione	Modalità di trasmissione
1.1.1	Rifiuti in ingresso	Mensile	On line – applicativo ORSO
1.1.3	Rifiuti prodotti	Mensile	On line – applicativo ORSO
1.1.5	Controllo radiometrico	solo nel caso di anomalie	RdP
<u>Report annuale</u>			
Da effettuare entro il 30 aprile di ogni anno			
	Informazione	Dettaglio dell'informazione	Modalità di trasmissione
1.1.1	Rifiuti in ingresso	mensile	On line – applicativo ORSO
1.1.3	Rifiuti prodotti	mensile	On line – applicativo ORSO
1.5.2	MPS	mensile	Formato elettronico
1.1.5	Controllo radiometrico	solo nel caso di anomalie	RdP
1.2.1	Risorse idriche	mensile	Formato elettronico
1.3.1	Energia consumata	mensile	Formato elettronico
1.3.2	Energia prodotta	mensile	Formato elettronico
1.4.1	Combustibili	mensile	Formato elettronico
1.5.1	Consumo materie prime	mensile	On line – applicativo ORSO
1.6.2	Inquinanti monitorati dell'aria	annuale	RdP
1.8.1	Rumore		Valutazione impatto acustico

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.

Il Dirigente  
ing. Marco Ostoich

OSTOICH  
MARCO  
20.05.2021  
21:55:45  
UTC

Responsabile del procedimento: Ing. Marco Ostoich  
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Paolo Degan, Ing. Fabio Gheno

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

pag. 3 di 3



Sede legale  
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia  
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288  
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.vi  
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici  
Unità Organizzativa Autorizzazioni e Controlli Ambientali  
Via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre Italia  
Tel. +39 041 5445511 e mail: drtf@arpa.veneto.it  
PEC c/o Dipartimento Prov.le Venezia: dapve@pec.arpa.vi